

IMU misteriosa e incalcolabile, spending review improbabile, adempimenti dei commercialisti low cost, Paese ed economia sull'orlo di una crisi di nervi

Siamo assenti dal dibattito ma i veri tecnici siamo noi

di MASSIMO DA RE

Ci siamo anche con l'IMU! Pare che l'imposta sia così difficile da applicare e conteggiare che uno dei "mitici" tecnici governativi si sarebbe addirittura spinto ad affermare che in caso di errori da parte dei contribuenti nessuna sanzione sarà dovuta. Quanto detto la dice lunga su quanto sta succedendo sul lato dell'"entrata" rispetto ai provvedimenti di risanamento predisposti dall'attuale esecutivo. Dall'altro lato, quello della spesa pubblica, una "spending review" per il 2012 pari a poco più di 4 miliardi di euro: anche qui naturalmente nessuna sanzione per "eventuale" mancato raggiungimento di obiettivi di spesa o di danni erariali.una INGIUSTA parità di trattamento ormai conclamata che non fornisce segni di inversione di tendenza. Non basta certo l'iniziativa di "segnalazione degli sprechi" per pensare di riappropriarsi della fiducia dei cittadini!

Ed intanto le notizie di cronaca e i dati economici ci riportano una situazione economica italiana ancora in discesa. Sempre più imprese che falliscono, che non hanno più accesso al credito, o se ce l'hanno non ne hanno quanto sarebbe necessario e comunque a costi esorbitanti, imprenditori "sull'orlo di una crisi di nervi" e purtroppo anche oltre, per non essere in grado di pagare i debiti in generale... ma in particolare con l'erario. Sembra

veramente non esserci via d'uscita. Anche per noi commercialisti, anche noi "sull'orlo di una crisi di nervi", tutto più complesso, dalla professione agli adempimenti, dalla privacy all'antiriciclaggio sino alla gestione dei

clienti in grave difficoltà... e chi più ne ha più ne metta. Prospettive? Chiudere e passare ad altro? Fare i commercialisti telematici low cost? Bello farsi tante domande, sarebbe ancor più bello aver qualche risposta e qualche proposta! Sono quelle che tutti noi ci attendiamo da chi avrà il desiderio di guidarci per il prossimo mandato nei Consigli locali ma soprattutto nel Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili! In questo momento purtroppo assenti dal dibattito sulle sorti del nostro Paese, confidiamo che i programmi dei candidati, o del candidato Presidente e dei Consiglieri tutti, prevedano una strategia efficace che consenta anche alla nostra categoria, troppo

spesso snobbata e poco considerata, salvo quando c'è da affibiargli qualche nuovo adempimento, naturalmente gratuito, di poter partecipare a migliorare le sorti del nostro paese. Dopo i "professori tecnici" e i "tecnici dei tecnici", prima di inventare qualche altra norma "stellare" o inapplicabile sarebbe meglio consultare e utilizzare le competenze dei veri TECNICI: NOI!!!



*Sull'orlo
di una
crisi di
nervi...*

PROFIS Software e servizi per commercialisti.



PROFIS è la soluzione completa per fornire servizi amministrativi e fiscali alle aziende clienti, ma anche consulenza fiscale, economica e finanziaria.

www.sistemi.com/profis

sistemi
Professione Informatica

In questo numero

- 2 LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: DISCRIMINANTE
- 3/4 L'intervista. GIOVANNI COSTA.
- 5/6 LA DISCIPLINA FISCALE DEI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI
- 7/8 COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
- 9 CORPORATE GOVERNANCE E GESTIONE DEI RISCHI
- 10/11 CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI SU BREVETTI
- 11 IMU: IMPOSTA MOLTO URTICANTE
- 12 ARTEMISIA GENTILESCHI: "PITTORE" SCANDALOSA
- 13/14 LEASING, RISOLUZIONE DI DIRITTO E AZIONE REVOCATORIA
- 15/18 RICICLAGGIO E ANTIRICICLAGGIO:
A NIGHTMARE LUNGO UN SECOLO
- 19/22 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE EX D.LGS. 231/2001:
UNA COMPLIANCE DI SECONDO LIVELLO
- 23 C'ERA UNA VOLTA IL COMMERCIALISTA CONDOTTO
- 24 LA "SERENISSIMA" E IL DEBITO SOVRANO

INSERTO / La cessione d'azienda

ATTUALITÀ

La normativa antiriciclaggio: perché è discriminante

La normativa antiriciclaggio di cui al titolo II, capi I e II del D.Lgs. 231/2007, riguardante gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione delle informazioni raccolte, è formulata in modo tale da provocare una ingiusta discriminazione fra le diverse categorie libero professionali abilitate alla difesa avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 546/1992.

Dalla lettura della normativa suddetta, in particolare dell'art. 12 del D. Lgs. 231/2007, emerge infatti come soltanto i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 - e cioè gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'Albo dei consulenti del lavoro - siano tenuti, all'atto dell'assunzione di un incarico di assistenza e difesa tributaria, ai gravosi adempimenti di adeguata verifica della clientela e di registrazione delle informazioni raccolte, dai quali invece sono esentati i soggetti di cui alla lettera c), e cioè i notai e gli avvocati (anch'essi abilitati alla difesa tributaria ai sensi dello stesso art. 12 del D. Lgs. n. 546/1992), i quali sarebbero invece tenuti a tali obblighi soltanto nei casi previsti dal numero 1) al 5) della medesima lettera c).

Non vi è chi non veda come tale situazione sia due volte discriminante

con possibili riflessi, come già detto, di incostituzionalità quanto meno in rapporto all'art. 3 della Carta -, in quanto alla già ingiustificata differenziazione fra categorie professionali diverse, parimenti abilitate alla stessa attività di assistenza e difesa tributaria, se ne aggiunge un'altra, forse ancora più grave, nei confronti dei cittadini che debbano usufruire dei rispettivi servizi professionali. Ciò in quanto soltanto quelli che si rivolgeranno ad un commercialista o ad un consulente del lavoro sarebbero oggetto di "schedatura" ai fini dell'antiriciclaggio, mentre coloro che si rivolgeranno ad un avvocato o ad un notaio (e perfino ad un ingegnere, nelle materie per cui tale categoria è abilitata alla difesa tributaria) resterebbero esentati da tale incombenza, il che peraltro potrebbe provocare anche effetti distorsivi della concorrenza, ben potendo essere i potenziali clienti di detti professionisti indotti, per comprensibili motivi di riservatezza, a rivolgersi per

CLAUDIO POLVERINO
Ordine di Gorizia

esempio ad un avvocato piuttosto che a un commercialista.

A ciò si aggiunga, per sottolineare l'assurdità del quadro normativo più sopra delineato, che tutte le categorie più sopra enumerate (questa volta senza distinzioni di sorta) sono comunque esentate, a norma del



comma 2 dello stesso art. 12 del D. Lgs. 231/2007, dagli obblighi di segnalazione di operazioni sospette ottenute nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario (quale è anche quello avanti le Commissioni Tributarie) o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un

contenzioso.

Ciò premesso, va rilevato che il D. Lgs. 231/2007 è norma di recepimento della Direttiva 2001/97/CE in materia di antiriciclaggio, la quale però si differenzia sostanzialmente nei contenuti rispetto a quella italiana; infatti dall'esame della Direttiva CE emerge che, mentre al punto 3) dell'art. 2-bis essa menziona letteralmente <i revisori, contabili esterni e consulenti tributari>, imponendo agli stessi un indiscriminato obbligo di identificazione, al punto 5) del medesimo articolo si riferisce ai <notai e altri liberi professionisti legali, quando prestano la loro opera per...> (disponendo per essi alcune importanti eccezioni legate, fra l'altro, proprio all'esigenza di tutela dei diritti di difesa in sede giudiziaria).

In sede di legislazione nazionale, l'art. 12 del D. Lgs. 231/2007 inserisce invece - come più sopra sottolineato - le categorie professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nella prima fattispecie (<i revisori, contabili esterni e consulenti tributari>) e non nella seconda (<i liberi professionisti legali>) ove - stante anche il fatto che tali Ordini sono riconosciuti da legge dello Stato al pari di quelli dei notai e degli avvocati - dovrebbero trovare luogo.

Non è un caso che categorie quali <i revisori, i contabili esterni e i consulenti tributari> non rientrino, a norma dell'art. 12 del D. Lgs. n. 546/1992, fra le categorie abilitate alla difesa tributaria.

In conclusione, si spera che gli organi rappresentativi della nostra professione, preso atto di come l'interpretazione che il nostro legislatore ha dato della Direttiva sia ingiusta e vessatoria nei confronti di tutti quei nostri colleghi che, non svolgendo attività di tenuta contabile o servizi affini e dedicandosi prevalentemente all'assistenza ed alla difesa tributaria, rimangono esposti al rischio di gravi sanzioni anche penali per un obbligo inutile, discriminatorio ed illegittimo, si attivino con forza presso le sedi competenti per trovare una soluzione al problema.

Ricchi premi per giovani autori



Anche per l'anno 2011 saranno premiati i tre migliori giovani autori di articoli pubblicati sul nostro giornale. I premi - rispettivamente di Euro 1000, 750, 500 - sono destinati ai giovani dottori commercialisti iscritti da non più di 5 anni e con età anagrafica massima di 35 anni e ai praticanti (sempre d'età inferiore ai 35 anni). La commissione, insindacabile, è composta dal Comitato di Redazione del nostro giornale.

Collaborate con *Il Commercialista Veneto* e per qualsiasi ulteriore informazione prendete contatto con il redattore del vostro Ordine.

L'INTERVISTA

Giovanni Costa

«Professionisti con Imprese, Banche e Università contro la Crisi»

EZIO BUSATO
Ordine di Padova

Oggi, Presidente, nell'ambito delle liberalizzazioni delle professioni che il Governo ha attuato e sta ancora attuando, dalla Sua esperienza come vede il ruolo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel contesto economico ed aziendale delle Imprese?

Il ruolo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, come quello di tutti i *professional* interni ed esterni all'impresa, è fondamentale in una società basata sulla conoscenza. In un mondo in cui tutto cambia anche i *professional* devono dimostrare capacità non solo di conservare la tradizione ma anche di proiettarsi nel futuro e costruire le nuove regole e le nuove competenze.

Qual è il rapporto tra la Banca e il Dottore Commercialista ed Esperto Contabile in relazione alle imprese che si affidano al sistema bancario per il credito?

La banca è fatta di *professional* che non possono che riconoscere e apprezzare le competenze professionali dei suoi clienti e dei professionisti che li assistono.

Le aziende oggi si lamentano che le banche hanno "chiuso i rubinetti" o comunque ridotto notevolmente l'accesso al credito delle imprese nonostante che le stesse banche sono state finanziate recentemente dall'Europa?

Quando la liquidità scarseggia e i vincoli patrimoniali si fanno più stretti è ovvio che il credito ne risenta. Ma il Gruppo Intesa Sanpaolo e la Cassa di Risparmio del Veneto non hanno mai chiuso i rubinetti per la semplice ragione che la preparazione alla bufera che si avvicinava è stata sostenuta da una massiccia e ricapitalizzazione e da un'accurata gestione della raccolta. Sulla liquidità immessa dalla BCE è stata fatta molta cattiva letteratura. La valutazione concreta dell'impatto della liquidità immessa dalla BCE va fatta tenendo conto di quello che sarebbe accaduto se non ci fosse stata. Senza questi nuovi fondi lo scenario sarebbe stato caratterizzato da ulteriori tensioni sui tassi. Infatti quando parte della liquidità addizionale viene utilizzata per rimborsare bond bancari in scadenza (senza dover ricorrere al mercato) o per acquistare titoli di stato assicurando il successo delle aste del Tesoro, si hanno effetti benefici sugli spread e quindi sui costi della raccolta per le banche e tutto questo si traduce in una riduzione dei tassi praticati al credito concesso alle imprese e alle famiglie.

Varia il trattamento che la banca riserva ad un cliente/impresa se presentato o comunque supportato dal professionista dell'impresa rispetto alle imprese che si rivolgono autonomamente all'istituto bancario?

Il merito di credito aumenta quando l'impresa dimostra di disporre delle professionalità, interne o anche esterne, idonee a rappresentare la reale situazione economico patrimoniale, a controllare i rischi, a sostenere un piano d'impresa basato su assunti realistici e su linee di azione ben fondate.

Dal Suo osservatorio privilegiato, essendo stato per lunghi anni professore universitario, secondo Lei i giovani laureati sono in grado di inserirsi con il bagaglio culturale acquisito nel mondo della profes-

sione?

Sì, lo sono a patto di valutare correttamente cosa si intende per bagaglio culturale. L'università non è (e non deve essere) una scuola professionale, non fornisce competenze immediatamente spendibili sul mercato del lavoro. Per questo ci sono le scuole aziendali, i master, i corsi di addestramento e, appunto, i tirocini professionali e la pratica. L'università ha un altro ruolo: fornire le meta-competenze cioè competenze capaci di generare e rigenerare le competenze professionali a fronte di una realtà scientifica, tecnologica, economico-sociale in continuo cambiamento. Detto in termini più semplici, all'università s'impara a imparare per affrontare situazioni nuove, costruire soluzioni che non discendono da saperi già codificati. La precoce professionalizzazione porta a una precoce obsolescenza delle competenze apprese. Ciò detto, bisogna riconoscere che l'università può e deve fare molto di più per spiegare come usare il prodotto che esce dalle sue aule come molto di più possono fare gli ordini professionali e i professionisti già avviati nel valorizzare il laureato che esce dall'università.

Quali novità od originalità dovrebbe oggi avere il Dottore Commercialista ed Esperto Contabile nei confronti dell'azienda che segue? Quali sono, secondo Lei, le aree dove il professionista dovrebbe maggiormente specializzarsi?

Rispondo con un paradosso: dovrebbe specializzarsi nelle aree in cui non è specializzato, quelle che stanno al confine della sua competenza specifica. Incontro professionisti veramente preparati nel campo societario, finanziario e fiscale ma in difficoltà a valutare complessivamente l'azienda e il contesto economico in cui si inserisce. Questa

SEGUE A PAGINA 4

CHI È Giovanni Costa

Giovanni Costa (1942) è docente di Strategia d'Impresa all'Università di Padova. Ha insegnato a Ca' Foscari (dove si è laureato), alla SdA Bocconi, al CUOA di Vicenza, all'ESSEC di Parigi. Per 25 anni (1976-2001) ha svolto attività professionale di consulenza direzionale partecipando a molti progetti di sviluppo manageriale in imprese nazionali e internazionali e in pubbliche amministrazioni. Ha ricoperto e ricopre vari incarichi in Società ed Enti. Dall'aprile 2011 è presidente della Cassa di Risparmio del Veneto. Tra i suoi libri più recenti si ricordano *Impresa e capitale umano* (Cleuc, Padova, 2010), *Risorse Umane. Persone, relazioni e valore* (McGraw-Hill, Milano, 2009) *Il Nord Est e i porcospini di Schopenhauer* (Marsilio, Venezia, 2006)



I PARADOSSI DELLA STORIA

Restano abolite le tasse

La municipalità di Vicenza così ha deliberato:

“Cittadini, sollevatevi; l'energia della vostra industria non ha più ostacoli che la inceppino; ella può estendersi, rinvigorirsi, seguir tutti gli slanci del genio, della libertà, del giusto interesse, del regolato amor proprio. La coltivazione del Tabacco, e la vendita libera di questo è divenuto un diritto di tutti. Il Dazio Oglio è pure abolito, e il libero commercio di questo genere interessante apre a tutti un campo per rendersi con proprio vantaggio anche benemeriti della Patria. L'abolizione finalmente del Dazio sopra l'Istromenti, Testamenti, ed altri Atti, con cui si gravavano per fino i Contratti, deve rendervi sicuri, che la vostra Municipalità, seguendo i principj sacri della Libertà, pensa a toglier, per quanto le circostanze lo permettono, ogni ostacolo alla libera circolazione del Soldo, e dei Fondi, onde animar l'industria, e fare scorrere in tutti senza impedimenti i mezzi dalla Nazionale Felicità.

Per tal fine la Municipalità è venuta in determinazione di abolir ancora tutti li Dazj seguenti, e toglier le Privative infrascritte.

I. Resta abolito il Dazio Pestrino, che cadeva sul Pane vendibile, e ciò tanto nella Città, Borghi, e Colture, quanto nel Territorio; quindi ognuno sarà in libertà di fare, e vender Pane. In grazia dell'abolizione di questo Dazio, e della Diminuzione del Dazio Macina ne succederà l'ingrandimento del Pane: invigilerà perciò a chi spetta, affinché un oggetto sì interessante il bene del Popolo non manchi d'esecuzione.

II. Resta abolita la Tassa d'Industria, e Traffico, cadente sopra le Arti Liberali, e Meccaniche, Ruote d'Edifizj tanto da terra, che da acqua, e Mulini: restano pure abolite la Tassa del Ducato effettivo sopra ogni Fornello da Seta.

III. Resta abolito il Dazio Cappelli, che cadeva sopra ogni Banco da Follo.

IV. Resta abolito il Dazio Ducato per Carro sopra il Fieno.

V. Resta abolito il Dazio Miniere, che cadeva sopra le Cave di Pietra di qualunque genere, ed altri Minerali, Sabbione, Calcarea di Calcina, Fornase di Cotto: salvi sempre li diritti de' Proprietarj de' Fondi.

VI. Ognuno potrà comprar, e vender Carte da Giuoco ovunque gli piaccia; ed ognuno potrà liberamente fabbricarne.

VII. Similmente ognuno potrà comprar, e vender Vetri, e Cristalli ovunque gli piaccia, non che erigere a suo talento Fabbriche di tali generi.

VIII. Ognuno potrà imbianchir Cere dette di Compimento.

IX. Finalmente ognuno potrà non solo fabbricar Acquevite, e Rosolj, ma ancora venderne all'ingrosso, ed al Minuto a suo piacere.

Tutti gli altri Dazj di qualunque sorte dovranno sussistere nel solito piede fino a nuove deliberazioni. Restando eccitati tutti li Debitori delli Dazj a soddisfar sollecitamente ogni loro residuo debito tanto verso la Cassa Nazionale, come ad ogni altro Posto, o Casello a ciò destinato.

Chi lo trascurerà, sarà riguardato come nemico del ben della Patria”.

Era il 17 floréal (6 maggio 1797) anno V della Repubblica Francese e primo della Lombardia.

Sono passati più di due secoli, ma i concetti espressi sono sempre attuali. Succederà qualcosa con la tanto auspicata riforma? Siamo curiosi, anche se le necessità di cassa lasciano poche speranze.

Giuseppe Rebecca
Ordine di Vicenza

L'INTERVISTA / GIOVANNI COSTA

SEGUE DA PAGINA 3

apertura si ottiene maturando esperienze diversificate, ibridando linguaggi e competenze, creando team professionali compositi.

Oggi le aziende sono in affanno, la crisi finanziaria internazionale con effetto domino ha coinvolto soprattutto le PMI, la carenza di liquidità del sistema creditizio ed il disorientamento imprenditoriale. Come influiscono questi fattori nelle strategie territoriali della Banca che Lei ora rappresenta? Quale messaggio può dare alla nostra clientela del Triveneto in questo contesto e a noi loro consulenti?

Le crisi passano è importante sia per la banca sia per i suoi clienti concentrarsi sull'essenziale e prepararsi alla ripresa. Tenendo ben presente che alla fine nulla sarà come prima, significa prepararsi a cambiare!

La banca che Lei ora rappresenta è uno degli Istituti bancari più importanti, non solo nel Veneto, ma nel Triveneto. Quali sono le direzioni e le decisioni che la Banca ha adottato per essere più vicina al territorio, alle imprese ed ai correntisti? Anche in riferimento al gruppo Intesa di appartenenza?

Pur appartenendo a un grande gruppo internazionale la Cassa di Risparmio del Veneto resta una banca a vocazione regionale molto attenta alle specificità culturali, economiche e sociali del territorio dove è nata e cresciuta. Questa attenzione è amplificata dalla possibilità di attingere alle competenze, ai prodotti finanziari, alle relazioni della Capogruppo e di metterle a disposizione anche delle piccole imprese che vogliono crescere e internazionalizzarsi. Oggi con il ristagno dei consumi interni, l'export rappresenta l'unica via di salvezza per molte imprese che in questo trovano nel nostro Gruppo, presente in quaranta Paesi, il partner ideale.

Lei, come professore universitario ha formato migliaia di giovani presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, alcuni dei quali, tra cui il sottoscritto, hanno intrapreso la libera professione. Oggi a distanza di tempo, da quando li ha conosciuti sui banchi dell'Università e li ritrova ora nei contesti economici aziendali, molte volte collabora con loro, qual è la Sua valutazione e se può fare un confronto tra le classi del '68 come la nostra e quelle di oggi?

I giovani d'oggi hanno molte più occasioni di formazione e opportunità di crescere culturalmente e professionalmente di quante non ne avessimo noi. Non sempre le sanno sfruttare adeguatamente forse perché manca a volte una capacità di selezionare e di orientarsi.

Ci sono università e istruzioni formative che hanno ottimi ricercatori ma non sempre dei buoni maestri, capaci di trasferire entusiasmo, voglia di sperimentare, di sfidare il futuro. La scelta di dove studiare e con chi studiare può fare oggi la differenza.

Secondo Lei, potrebbe essere utile, in questo difficile momento economico, creare maggiori sinergie e coinvolgere nei contesti della crisi d'impresa in un unico tavolo di lavoro aziende – banche – università – Istituti previdenziali – Agenzia delle Entrate e professionisti? Molte volte proprio la mancanza di coordinamento tra i soggetti interessati crea le condizioni per la irreversibilità di una crisi e per il successivo fallimento dell'impresa. Potremmo creare nel Triveneto le condizioni per questo approccio?

Credo che sarebbe senz'altro utile avviare confronti di questo tipo con l'avvertenza di evitare accuratamente derive consociative che svilirebbero il ruolo dei singoli attori e servirebbero solo a giustificare interventi pubblici a copertura delle responsabilità di ciascuno. Nel Triveneto finora le esperienze in questa direzione mi sembrano positive.

Ritiene utile per noi professionisti, creare dei gruppi o team di lavoro per affrontare, avvalendoci delle varie professionalità, il problema della prevenzione alla crisi d'impresa? Proprio in questo contesto la banca riveste il ruolo di uno dei principali attori!

La prevenzione è senza dubbio sempre più efficace della cura e tutte le iniziative che vanno nella direzione di migliorare le capacità diagnostiche dei professionisti (messa in comune delle esperienze, individuazione delle migliori prassi ecc.) è visto con estremo favore dalla Cassa di Risparmio del Veneto. A questo proposito con la capogruppo Intesa Sanpaolo abbiamo aperto all'ottavo piano della nostra sede di Via Trieste a Padova uno spazio chiamato «Mondo delle imprese» dedicato a incontri e confronti di questo tipo. Servirà alle imprese, ai professionisti, alle istituzioni e anche ai dirigenti e ai funzionari della banca.

Qual è di norma, anche se varia caso per caso, la posizione della Banca che presiede, quale creditore di procedure concorsuali dirette al risanamento e mi riferisco in particolare al consenso o meno da dare ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione del debito, oggi sempre più presenti? Quale è l'esperienza vissuta fino ad oggi dalla banca? Come arrivano le aziende che propongono queste soluzioni?

Il fallimento di un'impresa è una sconfitta non solo per l'imprenditore ma per tutti gli attori economici e istituzionali con cui ha avuto rapporto. Questa constatazione spiega la ragione per cui la nostra Cassa di Risparmio ha un atteggiamento estremamente positivo verso tutto quello che può aiutare l'azienda a superare le momentanee difficoltà e a rimettersi in carreggiata, sia pure con qualche sacrificio da parte di tutti. Abbiamo una storia di salvataggi di successo che giustifica questo nostro atteggiamento. Purtroppo le aziende arrivano quando la situazione è già molto deteriorata mentre è indispensabile che l'imprenditore si muova molto precocemente rispetto alla situazione di crisi e adotti un atteggiamento collaborativo, opportunamente aiutato dai professionisti.

La disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi

Il presente lavoro intende fornire chiarimenti in merito al regime di tassazione, ai fini delle imposte dirette, dei redditi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari chiusi, anche alla luce di una recente pronuncia dell' Agenzia delle Entrate.

1. Premessa

Con le ultime modifiche apportate dal decreto legge n. 70/2011 alla disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi, sono state introdotte alcune novità, soprattutto in materia di imposizione diretta.

In particolare, con le nuove regole, a decorrere dal 01.01.2012 gli investitori istituzionali (enti di previdenza, intermediari bancari e finanziari, O.I.C.R., etc.) saranno soggetti al regime fiscale agevolato di tassazione dei redditi che derivano dalla partecipazione al fondo immobiliare, il quale prevede una ritenuta a titolo d'imposta del 20% sui redditi derivanti dalla predetta partecipazione. D'altra parte, il decreto in commento stabilisce che gli investitori diversi da quelli istituzionali, con partecipazioni c.d. rilevanti (i.e. con una quota di partecipazione al fondo superiore al 5%) ora hanno l'obbligo di dichiarare tali redditi, indipendentemente dalla loro concreta percezione, in quanto essi vengono imputati loro per trasparenza. I partecipanti al fondo (eccetto quelli istituzionali) sono tenuti altresì al versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per adeguare il costo o valore di acquisto o sottoscrizione delle quote in possesso al 31.12.2010.

Da ultimo, con riguardo ai fondi immobiliari liquidati entro il 31 dicembre 2011, il decreto in commento ha stabilito che il gestore dovrà applicare un'imposta sostitutiva del 7% del valore netto del fondo, come pure sui risultati conseguiti dal 01 gennaio 2011 al termine della liquidazione.

2. La disciplina prevalente

Prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010, la disciplina fiscale di cui al decreto legge n. 351/2001 in merito ai fondi immobiliari chiusi, intesi come quei fondi che investono il proprio patrimonio prevalentemente od esclusivamente in beni immobili, in diritti reali immobiliari ed in partecipazioni in società immobiliari, stabiliva quanto segue.¹

I proventi distribuiti periodicamente ai possessori delle quote del fondo,² nonché gli eventuali risultati positivi, dati dalla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote del fondo ed il costo di acquisto o sottoscrizione delle stesse, erano soggetti a ritenuta alla fonte in misura diversa, a seconda della data di maturazione e percezione. Più specificatamente, l'ammontare delle ritenute³ era del 12,50% o del 20%,

GIUSEPPE RODIGHIERO

Praticante Ordine di Vicenza

rispettivamente se tali proventi maturavano e venivano percepiti prima o dopo il 25.06.2008.

L'esenzione dalla ritenuta in parola era applicata nei casi nei quali a percepire tali proventi erano gli O.I.C.R. istituiti in Italia, le forme di previdenza complementare di cui al D. Lgs. n.252/2005 ed i soggetti non residenti, indicati all'art. 6 del D. Lgs. n. 239/1996 (i.e. enti od organismi internazionali, investitori istituzionali esteri costituiti in paesi rientranti nella c.d. "white list", banche centrali).

Nelle cessioni a titolo oneroso delle quote di partecipazione ai fondi immobiliari⁴, come pure in presenza di differenze negative tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote del fondo ed il costo di acquisto o sottoscrizione delle stesse,⁵ era altresì prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 12,50%. Accanto al predetto regime fiscale agevolato, vi era anche un regime speciale di imposizione patrimoniale per i fondi immobiliari a ristretta base partecipativa (meno di 10 partecipanti) e familiari (ove almeno i 2/3 delle quote facevano riferimento ad uno o più partecipanti parenti o affini). Tale regime prevedeva l'applicazione di un'imposta dell'1% sul valore netto di detti fondi.

3. Le novità introdotte dal decreto legge n. 78/2010.

D'altro canto, con l'articolo 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78⁶, successivamente modificato dall'articolo 8, comma 9, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70⁷ si è mutato l'assetto normativo dei fondi comuni d'investimento immobiliare.⁸

Dapprima risulta fondamentale evidenziare che il D.L. n. 78/2010 ha riformulato la definizione di fondo comune d'investimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera j) del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.),⁹ stabilendo altresì che "(...) il regime fiscale proprio dei fondi immobiliari e mobiliari può rendersi applicabile esclusivamente a quei fondi che rispettino i requisiti civilistici contenuti nel T.U.F."¹⁰

Quindi, l'ambito applicativo della disciplina fiscale in parola riguarda esclusivamente quei fondi immobiliari chiusi aventi le seguenti caratteristiche:

- gestione collettiva del risparmio, raccolto tra vari investitori, come un unico patrimonio;
- autonomia gestionale della SGR nelle scelte d'investimento rispetto alle preferenze dei partecipanti.

In assenza di tali caratteristiche, si applicano le ordi-

inarie disposizioni in materia di IRES.

Unica eccezione è rappresentata dai fondi istituzionali, ai quali si rende sempre e comunque applicabile il regime fiscale in commento.¹¹ Sono fondi istituzionali quelli partecipati esclusivamente anche da un solo investitore istituzionale, individuabile tra quelli elencati nel D.L. n. 78/2010, e dei quali si dirà meglio nei successivi paragrafi.

Da ultimo, si segnala che l'art. 32, comma 8, del decreto in commento ha abrogato le disposizioni in materia di regime speciale per i fondi immobiliari a cc. dd. a ristretta base partecipativa e familiari.

3.1 Redditi di capitale

Il regime fiscale di cui al citato D.L. n. 351/2001 si applica innanzitutto ai casi di distribuzione dei proventi ai partecipanti al fondo immobiliare, in costanza di partecipazione al medesimo (ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera g) del D.P.R. n. 917/1986), nonché sulle differenze attive al momento del riscatto o della liquidazione delle quote.

A seconda della tipologia di percettore, vi possono essere l'applicazione di una ritenuta (a titolo di acconto o d'imposta), l'imputazione per trasparenza oppure l'esenzione da tassazione di detti proventi.

3.1.1 Investitori istituzionali

Con la nuova disciplina, così come modificata dall'art. 8, comma 9, del D.L. n. 70/2011, è stato previsto che anche gli investitori istituzionali possono beneficiare del regime fiscale agevolato di tassazione dei redditi che derivano dalla partecipazione ai fondi immobiliari, con tassazione alla fonte del 20%.¹²

Gli investitori istituzionali sono quelli specificatamente elencati dall'art. 32, comma 3, del D.L. n. 78 del 2010, in particolare:

- gli organismi d'investimento collettivo del risparmio (i.e. fondi comuni aperti e chiusi, SICAV);
- gli enti di previdenza complementare;
- gli enti di previdenza obbligatoria (INPS, Casse professionali, etc.);
- lo Stato o enti pubblici italiani, anche territoriali;
- le imprese di assicurazione, solo per ciò che riguarda quegli investimenti destinati alla copertura delle loro riserve tecniche;
- gli intermediari bancari e finanziari;
- gli investitori istituzionali esteri, inclusi o costituiti in paesi compresi nella c.d. "white list";¹³
- gli enti privati no profit ed enti cooperativi residenti in Italia (ivi compresi le fondazioni bancarie ed i con-

SEGUE A PAGINA 6

¹ Cfr. artt. 5, 6, 7, 9 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, così come modificati dall'art. 82, commi 17-22, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

² Trattasi dei proventi di cui all'art. 44, comma 1, lettera g) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917.

³ La ritenuta è a titolo di acconto per i percettori imprese individuali, società di persone, società di capitali ed enti commerciali, stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. La medesima è considerata a titolo d'imposta in tutti gli altri casi (cfr. art. 7, comma 2, decreto legge 25 settembre 2001, n. 351).

⁴ Cfr. art. 67, comma 1, lettera c-ter, del D.P.R. n. 917/1986.

⁵ Tali perdite sono riconducibili tra i redditi diversi di natura finanziaria, ai sensi dell'art. 67, comma 1-quater), del D.P.R. 22.12.1986, n. 917.

⁶ Il citato decreto legge è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

⁷ Il decreto legge in parola è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

⁸ La disciplina fiscale dei fondi comuni di investimento immobiliare, in materia di imposte dirette ed indirette, è contenuta negli artt. 6, 7, 8 e 9 del decreto legge 25 settembre 2011, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2011, n. 410.

⁹ La lettera in commento recita: "fondo comune di investimento: il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi." Tale definizione è applicabile sia ai fondi immobiliari che a quelli mobiliari (cfr. Circolare dell' Agenzia delle Entrate 15 luglio 2011, n. 33/E, par. 1).

¹⁰ Cfr. circolare dell' Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2012, n. 2/E, par. 1.

¹¹ Cfr. art. 32, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

¹² Tale ritenuta si applica nell'ambito delle gestioni patrimoniali con regime del risparmio dichiarativo, amministrato o gestito.

¹³ Cfr. decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 4 settembre 1996 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19/09/96) e le successive modifiche o integrazioni apportate dai vari decreti ministeriali, da ultimo il decreto ministeriale del 27 luglio 2010 (pubblicato in G.U. n. 180 del 4 agosto 2010).

La disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi

SEGUE DA PAGINA 5

sonzi agrari costituiti in società cooperative e considerati a mutualità prevalente);¹⁴

- i veicoli, costituiti in forma societaria o contrattuale, partecipati almeno al 50 per cento dai soggetti elencati nei punti precedenti (ad esempio, vi rientra in questa categoria la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., partecipata dallo Stato al 70%, attraverso il M.E.F.).

Si segnala, però, che le prime due tipologie di investitori istituzionali, se residenti, sono trattati fiscalmente come soggetti "lordisti", non subendo dunque la ritenuta alla fonte.¹⁵

Come nella normativa previgente, la ritenuta in commento è a titolo di acconto quando il percettore dei redditi in commento è:

- un'impresa individuale, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale;
- S.n.c., S.a.s., come pure le società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5, del D.P.R. n. 917/1986;
- società di capitali ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 917/1986;
- stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 917/1986.

Negli altri casi, la ritenuta del 20% è a titolo d'imposta. La circolare n. 2/E/2012 ha altresì chiarito che, se gli investitori istituzionali non sono residenti, l'aliquota della ritenuta a titolo d'imposta è del 20%, oppure la minore prevista all'art. 11 dell'eventuale convenzione contro la doppia imposizione.¹⁶

D'altro canto, l'art. 7, comma 3, del D.L. n. 351/2001 ha previsto l'esenzione dalla citata imposta per i proventi, derivanti dalla partecipazione (non mediata) in O.I.C.R., percepiti da:

- fondi pensione ed O.I.C.R. esteri istituiti in stati inclusi nella "White list";
- enti od organismi internazionali;
- banche centrali ed organismi che gestiscono le riserve ufficiali dello stato (per esempio i c.d. fondi sovrani).

3.1.2 Investitori diversi da quelli istituzionali.

Una delle novità introdotte dal comma 3 bis dell'art. 32, del D.L. n. 78/2010 riguarda il trattamento fiscale dei redditi di capitale in commento percepiti dagli investitori residenti diversi da quelli istituzionali, con partecipazioni ai fondi immobiliari chiusi (non istituzionali), al termine del periodo d'imposta, superiori al 5%, ossia investitori con partecipazioni c.d. "rilevanti". Essi, infatti, imputano per trasparenza i redditi conseguiti dal fondo (in proporzione alle quote di partecipazione detenute), indipendentemente dalla effettiva percezione degli stessi, con conseguente obbligo del partecipante di dichiararli. Essi, in tal maniera, concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante.

La circolare n. 2/E/2011 chiarisce che, al fine di determinare correttamente la quota di partecipazione al fondo, si deve tener conto delle partecipazioni dirette, indirette e di quelle detenute dai familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado). Il nuovo regime fiscale si applica ai proventi rilevati nei rendiconti di gestione, a partire da quello al 31.12.2011. L'eventuale perdita risultante dalla gestione rileva fiscalmente solo se la partecipazione è

detenuta nell'esercizio dell'attività d'impresa.

D'altro canto, per gli investitori non istituzionali che possiedono partecipazioni non rilevanti in fondi non istituzionali, il trattamento fiscale dei loro redditi percepiti non ha subito modifiche rispetto la normativa previgente. Dunque, rimane l'applicazione della ritenuta del 20%, a titolo di acconto o di imposta,¹⁷ sui proventi distribuiti periodicamente, nonché sulle differenze positive che emergono nelle circostanze di riscatto o di liquidazione delle quote del fondo.

Anche nel caso di investitori non istituzionali vale quanto detto nel paragrafo precedente in merito al trattamento fiscale riguardante i partecipanti al fondo non residenti.

3.2 Redditi diversi di natura finanziaria

Anche il trattamento fiscale dei redditi realizzati per effetto della negoziazione delle quote di partecipazione in fondi immobiliari è coinvolto dalle novità apportate dal D.L. n. 78/2010 alla disciplina di cui al D.L. n. 351/2001.

Il disposto normativo in commento afferisce infatti pure il trattamento fiscale delle cessioni a titolo oneroso delle quote di partecipazione ai fondi immobiliari, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c ter, del D.P.R. n. 917/1986, nonché le differenze negative tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote del fondo ed il costo di acquisto o sottoscrizione delle stesse, riconducibili tra i redditi diversi di natura finanziaria, ai sensi dell'art. 67, comma 1 quater, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Come per i redditi di capitale, anche per ciò che attiene i redditi diversi di natura finanziaria, ai fini del loro trattamento fiscale, occorre distinguere le varie tipologie di soggetti beneficiari di tali redditi.

In particolare, mentre agli investitori istituzionali, come pure a quelli non istituzionali con partecipazioni non rilevanti, i citati proventi sono interessati dall'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, per gli altri investitori il regime fiscale è diverso. Più specificatamente, le plusvalenze realizzate dagli investitori diversi da quelli istituzionali, con partecipazioni al fondo in misura superiore al 5%, concorrono a formare il loro reddito complessivo nella misura del 49,72%,¹⁸ se il percipiente non detiene l'investimento nell'esercizio d'impresa. Altrimenti, si applicano le ordinarie disposizioni del D.P.R. n. 917/1986 per la determinazione del reddito d'impresa.

4. Adeguamento del valore di acquisto delle quote

Per i medesimi investitori, ad eccezione di quelli istituzionali, che al 31.12.2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo immobiliare¹⁹ maggiore del 5%, il D.L. n. 78/2010 ha stabilito il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5% del valore medio delle quote detenute a quella data, anche se acquistate nel corso del 2010.

Il valore imponibile è determinato dalla media dei valori riportati nei prospetti periodici intermedi (trimestrali, semestrali, annuale) relativi al periodo d'imposta in corso al 31.12.2010. Tale imposta è versata in ragione dell'adeguamento del costo o valore d'acquisto o sottoscrizione delle quote, sia ai fini della determinazione delle plusvalenze da realizzare ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c ter del D.P.R. n. 917/1986,²⁰ sia ai fini della determinazione della base imponibile sulla quale applica-

re la ritenuta prevista nei casi di liquidazione definitiva delle quote del fondo o di annullamento delle stesse, di cui all'art. 67, comma 1 quater, del D.P.R. n. 917/1986.²¹ Per quanto riguarda il versamento del tributo, il D.L. n. 70/2011 prevede due alternative:²²

- versamento unico a mezzo modello F24 nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte relative al periodo in corso al 31.12.2011;
- versamento, da parte della S.G.R. o dell'intermediario depositario delle quote, entrambi delegati dal percipiente, in due rate di pari ammontare, rispettivamente il 16.12.2011²³ ed il 16.06.2012.²⁴

5. Liquidazione del fondo

Infine, relativamente ai fondi immobiliari che vengono liquidati entro il 31 dicembre 2011, il D.L. sopra menzionato prevede che è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 7% del valore netto del fondo, il quale è rinvenibile dal prospetto riepilogativo redatto al 31 dicembre 2010.

Il tributo in parola attiene i fondi che, al 31.12.2010: - non erano partecipati integralmente da investitori istituzionali;

- dove almeno un partecipante non sia un investitore istituzionale ed abbia una quota di partecipazione al patrimonio del fondo superiore al 5%.

In tale ipotesi, a seconda che lo scioglimento del fondo (che al 31.12.2010 deve risultare operativo) venga o meno deliberato dall'1.01.2011 al 31.12.2011, la società di gestione del risparmio o l'intermediario depositario delle quote, applica rispettivamente un prelievo alla fonte del 7%, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,²⁵ oppure le ordinarie disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Il 40% dell'imposta va versato dalla società di gestione del risparmio entro il 31 marzo 2012, la restante parte in due rate di uguale ammontare, da corrispondere entro il 31 marzo 2013 ed il 31 marzo 2014.²⁶

La società di gestione del risparmio applica, inoltre, sui risultati di gestione conseguiti durante la fase liquidatoria (*rectius* dal 01 gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione), come risultano da prospetti riepilogativi, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7%.

La base imponibile sulla quale calcolare l'imposta sostitutiva, deve essere considerata al lordo dell'imposta sostitutiva del 7% determinata sul valore netto del fondo, di cui al punto precedente.

Questa imposta va versata dalla società di gestione del risparmio entro il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a quello durante il quale avviene la liquidazione.²⁷ E' comunque consentito il versamento entro il 31.03.2012 relativamente ai risultati di gestione conseguiti nel primo anno di liquidazione (01.01.2011 - 31.12.2011), maggiorato degli interessi, ma senza le sanzioni.²⁸

Si evidenzia, altresì, che durante il periodo di liquidazione del fondo, i proventi non sono imponibili in capo ai partecipanti (dunque gli stessi non vengono imputati per trasparenza agli investitori con partecipazioni rilevanti come pure non viene applicata la ritenuta del 20% nei confronti degli altri investitori). Inoltre, non trova applicazione nemmeno l'imposta sostitutiva del 5% per l'adeguamento del costo o valore d'acquisto o sottoscrizione delle quote.

¹⁴ Cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2011, n. 2/E, par. 3.

¹⁵ Cfr. *ivi*, par. 3.1.1.

¹⁶ Cfr. *ivi*, par. 4.3.

¹⁷ L'imposta è applicata a titolo d'acconto nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 7, comma 2, del D.L. n. 351/2001.

¹⁸ Cfr. art. 32, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il quale recita: "ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico."

¹⁹ Ai fini dell'applicazione della presente disposizione occorre che il fondo fosse operativo al 31.12.2010 (Cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2011, n. 2/E, par. 5).

²⁰ Si evidenzia che nella determinazione delle plusvalenze, o minusvalenze, ai fini fiscali non si deve tener conto degli eventuali proventi imputati per trasparenza, maturati al 31.12.2010 e distribuiti successivamente.

²¹ In tal maniera il valore fiscale delle quote per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze viene ad essere: 1) il costo di acquisto o di sottoscrizione della quota; 2) oppure il valore imponibile ai fini dell'imposta sostitutiva del 5%, se maggiore al costo di acquisto o sottoscrizione.

²² Cfr. art. 8, comma 4 bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70.

²³ E' consentito il versamento della prima rata entro e non oltre il 16.01.2012, con gli interessi legali e senza applicazione delle sanzioni (Cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2011, n. 2/E, par. 5).

²⁴ I codici tributi da inserire nel modello F24 sono indicati nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 9 dicembre 2011, n. 119/E.

²⁵ La base imponibile dell'imposta sostitutiva in commento è costituita dal valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010 (Cfr. art. 8, comma 9, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70).

²⁶ I codici tributi da inserire nel modello F24 sono indicati nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 9 dicembre 2011, n. 119/E.

²⁷ La fase liquidatoria del fondo immobiliare chiuso deve concludersi entro 5 anni (cfr. art. 32, comma 5, del d.l. n. 78/2010).

²⁸ Cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2011, n. 2/E, par. 6.

NORME E TRIBUTI

Composizione della crisi da sovraindebitamento

LA CRISI CONGIUNTURALE degli ultimi anni ha acuito il fenomeno del sovraindebitamento rendendo sempre più indispensabile ed urgente l'esigenza di affiancare alle vigenti procedure concorsuali, una struttura normativa che permetta la ristrutturazione del debito ed una forma di esdebitazione in tutti quei casi di sovraindebitamento di soggetti non fallibili, ai sensi dell'art. 1 L.F.

All'imprenditore commerciale insolvente, non fallibile, per liberarsi delle obbligazioni non soddisfatte, è preclusa la possibilità di intervenire mediante le diverse procedure concorsuali, l'art. 2740 del c.c. sancisce infatti il principio della responsabilità patrimoniale, secondo il quale il debitore risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i propri beni presenti e futuri, con il rischio che il debitore si trovi a convivere con un perpetuo ed inestinguibile indebitamento.

Il D.L. 22 dicembre 2011 aveva per l'appunto lo scopo di colmare il vuoto normativo che portava ad ignorare i casi di sovraindebitamento dei consumatori e delle piccole imprese che non superavano i limiti dimensionali stabiliti dall'art. 1 della L.F.; in fase di conversione dello stesso D.L., la Commissione Giustizia della Camera ha abrogato gli undici articoli recanti una serie di misure in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento, decidendo pertanto di differire la trattazione della questione in un momento successivo. Pertanto, l'unica procedura di composizione della crisi alla quale oggi è possibile fare ricorso è quella dettata dagli articoli da 6 a 20, della Legge n. 3/2012. Scompare dunque la possibilità per il debitore consumatore di poter accedere alla procedura di ristrutturazione del debito da sovraindebitamento precedentemente prevista dal D.L. 212/2011.

L'art. 6 c. 2 della Legge 3/2012 definisce il sovraindebitamento "una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni".

La procedura disciplinata dalla Legge 3/2012 si sostanzia nel deposito di una proposta di accordo di ristrutturazione del debito fondata su un piano fattibile, che consenta al debitore di adempiere alle proprie obbligazioni. Il contenuto dell'accordo è normato dall'art. 8 della Legge 3/2012, il quale al 1° comma sancisce "la proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri". Il debitore nella predisposizione del piano dovrà necessariamente avvalersi di un Organismo di composizione della crisi scelto fra quelli con sede nella circoscrizione del Tribunale del luogo dove questi ha la residenza, ovvero la sede principale. Il legislatore all'art. 15 della Legge 3/2012 norma l'importante figura dell'Organismo di composizione della crisi, costituito dagli Enti Pubblici iscritti in un registro che sarà tenuto dal Ministero della Giustizia. In tale registro saranno inoltre iscritti su richiesta: gli Organismi di conciliazione costi-

ENRICA AVANZI

LARA ROSSI

Praticanti Ordine di Rovigo

Riflessioni, dubbi, nuove opportunità



tutti presso la C.C.I.A.A., il Segretariato sociale ex art. 22 c. 4 lettera a) Legge 328/2000, gli Ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei notai. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge 3/2012, il Ministero della Giustizia dovrà determinare con regolamento i requisiti, i criteri e le modalità di iscrizione nel registro, nonché le indennità spettanti all'Organismo di composizione della crisi. Le principali funzioni che l'Organismo è chiamato a svolgere nel corso della procedura sono:

- collaborazione con il debitore al fine di predisporre un piano di ristrutturazione in grado di raggiungere l'accordo con la maggioranza dei creditori, finalizzato al superamento della crisi;
- verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta di accordo, e dei documenti allegati;
- attestazione della fattibilità del piano;
- redazione della relazione sui consensi dei creditori e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'art. 11 c. 2 della Legge 3/2012, e successiva trasmissione al Giudice;
- proporre al Giudice la nomina di un liquidatore, art. 8 c. 4 lettera b);
- pubblicità della proposta dell'accordo.

L'art. 15 della Legge 3/2012 palesa l'eterogeneità del ruolo e delle funzioni che l'Organismo è chiamato ad adempiere, da consulente del debitore a garante degli interessi dei creditori terzi; ciò evidenzia la necessaria indipendenza e professionalità che l'Organismo deve possedere. Il legislatore non a caso ha individuato all'interno degli Ordini professionali i profili necessari ad assicurare la giusta composizione dei diversi interessi intervenuti nella procedura, grazie alle elevate e specifiche competenze, nonché all'integrità deontologica che i professionisti sono in grado di garantire. Si rileva pertanto come la Legge 3/2012 configuri una nuova opportunità lavorativa anche per i dottori commercialisti, già attori importanti in tutte le fasi della gestione della crisi finanziaria e, contestualmente, figure di riferimento nelle diverse procedure concorsuali e

non, rafforzando così le già consolidate sinergie tra l'Ordine e gli Organi Giudiziari. Tuttavia, la previsione normativa sembra non tenere conto di possibili problemi derivanti da conflitti d'interesse, non prevedendo alcuna incompatibilità. Evidenziamo la reintroduzione da parte del legislatore all'art. 19 della Legge 3/2012 dell'impianto sanzionatorio, originariamente previsto anche all'art. 19 del ddl approvato alla Camera (2364) lo scorso 26 ottobre 2011 e scomparso poi nel successivo D.L. 212/2011. Analizzando nel dettaglio la legge, emergono ulteriori punti critici che potrebbero minare il buon esito della procedura.

APPROFONDIAMO DI SEGUITO i più rilevanti. Un primo elemento che merita attenzione riguarda l'elevata percentuale richiesta di adesione all'accordo da parte dei creditori, come sancito dall'art. 11 c. 2 della Legge 3/2012 "ai fini dell'omologazione di cui all'art. 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 70% dei crediti", inoltre l'art. 7 c. 1 prevede che "il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi, di cui all'art. 15 con sede nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell'art. 9, c. 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari dei crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'art. 8, c. 4. (...)".

Scopo della Legge 3/2012 è quello di fornire uno strumento per risolvere la crisi di soggetti non fallibili, ed interviene in caso di sovraindebitamento, pertanto nel momento in cui la situazione economica e finanziaria dei soggetti è già gravemente compromessa e di difficile soluzione. La soglia che il legislatore richiede, il 70% dei crediti, sembra a chi scrive eccessiva e fortemente rischiosa per l'accettazione e l'omologazione dell'accordo stesso. Questa criticità è ulteriormente acuita dal vincolo posto dal legislatore di onorare integralmente i creditori che non aderiscono all'accordo e i titolari di crediti privilegiati, da ciò emerge che il creditore potrebbe non avere convenienza a rinunciare all'integrale riscossione del credito vantato andando a sottoscrivere invece un accordo che gliene farebbe riscuotere solo una parte.

Inoltre l'art. 11 c. 5 della Legge prevede che "l'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni, dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie". Un possibile aiuto alla posizione debitoria del soggetto inadempiente poteva essere fornito dalla previsione, da parte del legislatore, di esenzioni ed agevolazioni fiscali e previdenziali, che comportassero anche la riduzione delle sanzioni e l'esenzione fiscale da ogni onere conseguente alla procedura.

Questi aspetti potrebbero essere causa dell'insuccesso della procedura e causa di distorsione

Crisi da sovraindebitamento

SEGUE DA PAGINA 7

potrebbe essere fornito dalla previsione, da parte del legislatore, di esenzioni ed agevolazioni fiscali e previdenziali, che comportassero anche la riduzione delle sanzioni e l'esenzione fiscale da ogni onere conseguente alla procedura.

Questi aspetti potrebbero essere causa dell'insuccesso della procedura e causa di distorsione degli obiettivi che il legislatore si era prefissato, in quanto gli esigui vantaggi per i creditori aderenti potrebbero condurre al mancato raggiungimento delle soglie richieste per le omologazioni degli accordi. Il Ministero della Giustizia, secondo quanto disposto dall'art. 15 c. 3, determina con decreto le indennità spettanti agli Organismi, che saranno a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Non è specificato quando l'indennità di cui sopra dovrà essere versata, non è inoltre chiaro se detto versamento sia o meno condizione di ammissibilità alla procedura. Tuttavia porre l'indennità dell'Organismo a carico del soggetto debitore, renderà a nostro avviso, estremamente difficile il ricorso di quest'ultimo alla procedura nel caso in cui tale versamento fosse causa di ammissibilità alla procedura.

Un aspetto della Legge 3/2012 che merita di essere approfondito riguarda il deposito della proposta d'accordo e il relativo procedimento, disciplinati rispettivamente dagli articoli 4 e 5, i quali non prevedono un termine entro il quale il Giudice dovrà fissare l'udienza, rilevando che, un termine eccessivamente lungo, potrebbe comportare l'aggressione del patrimonio del debitore da parte dei creditori che non intendono accettare la proposta di ristrutturazione.

Si segnala, inoltre, che la scarsa previsione, da parte del legislatore di adeguate ed esaurienti forme di pubblicità dell'accordo, potrebbe condurre a contestazioni da parte di terzi che, in buona fede, siano stati coinvolti in atti di cui successivamente venga dichiarata la nullità.

L'intento del legislatore, attraverso la Legge 3/2012, consiste nel voler agevolare gli imprenditori non fallibili ad uscire dalla loro grave posizione debitoria e da una pericolosa emarginazione sociale ed economica. Nonostante le criticità evidenziate nello scritto, va comunque elogiata l'attenzione che il legislatore ha voluto porre a questo delicato problema soprattutto in questo momento storico-economico che il Paese sta attraversando.

SI SEGNALE CHE il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge di parziale modifica della legge 3/2012 in materia di sovraindebitamento. "In pre-

cedenza, spiega una nota del Governo, la legge prevedeva l'obbligatorietà dell'accordo tra debitore e creditori. La nuova impostazione introduce un criterio in base al quale anche i creditori che non aderiscono all'accordo possono essere assoggettati agli effetti della procedura in forza di un provvedimento di omologazione adottato dal tribunale. In tal modo anche i creditori privilegiati che non aderiscono all'accordo perdono il diritto di vedersi soddisfatti integralmente e subito. I creditori privilegiati potranno infatti essere vincolati dal provvedimento del tribunale che ritenga che non avrebbero potuto comunque ottenere di più". Il ddl, inoltre, riduce dal 70% al 60% la soglia prevista per il raggiungimento dell'accordo tra debitore e creditori. Questo disegno di legge è volto a rendere meno difficoltosa l'accettazione e l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito da parte dei creditori, affievolendo così alcuni degli elementi di criticità descritti in precedenza.

Secondo chi scrive, la Legge 3/2012 rappresenta un'importante opportunità lavorativa e di accrescimento professionale per i dottori commercialisti i quali possono, attraverso questa procedura, intensificare il proprio supporto tecnico all'attività dei Tribunali testimoniando ulteriormente l'elevata competenza, professionalità che l'Ordine dei Dottori Commercialisti è in grado di garantire. In attesa degli sviluppi normativi e di constatare l'effettiva bontà pratica della procedura, si auspica che la stessa possa in un futuro essere estesa, con gli opportuni adattamenti, anche al debitore consumatore ed alle famiglie come in principio era previsto nel D.L. 212/2011.

Bibliografia

- Alberto Guiotto, *La nuova procedura per l'insolvenza del soggetto non fallibile: osservazioni in itinere*, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, mensile di giurisprudenza e dottrina, Ipsoa, n. 1/2012.
- Articolo, *Imprese: sovra indebitamento, non servirà accordo debitori-creditori*, sito internet Il Sole 24 ore (Radiocor) 09/03/2012.
- Articolo, *Se la rete anti-debiti ha troppe smagliature*, sito internet Il Sole 24 ore, 27/02/2012.
- Massimo Gabelli, Roberto De Pirro, *Dove sono finite le norme sul sovra indebitamento?*, da Il Quotidiano Giuridico - Quotidiano di informazione ed approfondimento giuridico n. 16/02/anno 2012.

Quarta Granfondo del Commercialista "Città di Treviso"

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, con il patrocinio del Consiglio Nazionale, ed in concomitanza con la manifestazione ciclistica amatoriale "3ª LA PINA CYCLING MARATHON - 16ª GRANFONDO PINARELLO E DELLA MARCA TREVIGIANA", organizza la **Quarta GRANFONDO DEL COMMERCIALISTA "CITTA' DI TREVISO"**, che si terrà il giorno **domenica 15 luglio 2012**, a Treviso. La competizione, aperta a tutti gli iscritti ed ai praticanti, si svolgerà in seno alla "GRANFONDO PINARELLO" e su entrambi i percorsi (Granfondo e Mediofondo) con classifica separata.

Il programma di massima ed il regolamento, oltre a modulo per la segnalazione di pre-adesione sono reperibili all'interno del sito www.lapinarello.com.

Come ivi indicato, per ogni informazione ed anche per l'iscrizione è necessario:

- utilizzare la procedura indicata e la modulistica inserita nel sito della GRANFONDO PINARELLO - Pinarello Cycling Marathon (www.lapinarello.com),
- segnalare successivamente (con separata mail da inviare a gcommercialista@live.it) l'intervenuta e perfezionata iscrizione alla manifestazione "Pinarello" nonché la propria appartenenza alla categoria.

Nel frattempo tuttavia, per raccogliere eventuali suggerimenti, richieste e soprattutto "preadesioni" (utili al comitato organizzatore per poter adeguare il programma al prevedibile numero di partecipanti) gli interessati possono scrivere all'indirizzo gcommercialista@live.it

Contattate il redattore del vostro Ordine. Collaborate al giornale

DIRETTORE RESPONSABILE

Massimo Da Re
San Marco 4670 - 30124 VENEZIA
Tel e fax 041 5225988

email mdare@sdrstudiodare.it

BASSANO DEL GRAPPA

Michele Sonda
Via Ca' Dolfin, 37 - 36061 BASSANO (VI)
Tel. 0424 - 228106 Fax 232654

email michele.sonda@catena-sonda.it

BELLUNO

Angelo Smaniotto
Via Roma, 29 - 32100 BELLUNO
Tel. 0437-948262 Fax 948575

email info@studiosmaniotto.it

BOLZANO

Monica Ponticello
Via Duca d'Aosta 101/A - 39100 BOLZANO
Tel. 0471-272292 Fax 400081

email m.ponticello@rolmail.net

GORIZIA

Davide David
Via Galvani, 18 - 34074 MONFALCONE (GO)
Tel. 0481-790015 Fax 795425

email david@imgcommercialisti.it

PADOVA

Ezio Busato
Piazza De Gasperi, 12 - 35131 PADOVA
Tel. 049-655140 Fax 655088

email info@studiobusato.it

PORDENONE

Eridania Mori
Via G. Cantore, 21 - 33170 PORDENONE
Tel. 0434-541790 e Fax 030193

email eridmori@tin.it

Emanuela De Marchi

Via XXIV Maggio, 3 - 33072 CASARSA (PN)
Tel. 0434-871020 Fax 86111

email emanuela@carusoedemarchi.191.it

ROVIGO

Filippo Carlin
Via Mantovana, 86 - 45014 PORTO VIRO (RO)
Tel. 0426 321062 fax 323497

email filippocarlin@studiocla.it

TRENTO

Michele Iori
Via Grazioli, 100 - 38122 TRENTO
Tel. 0461- 207333 Fax 239268

email michele.iori@taxconsulting.tn.it

TREVISO

Germano Rossi
Via Municipio 6/a, 31100 TREVISO
Tel. 0422-583200 Fax 583033

email rossi@advisagroup.it

TRIESTE

Matteo Montesano
Via San Nicolò, 10 - 34121 TRIESTE
Tel. 040 - 6728511 Fax 775503

email matteomontesano@finpronet.com

UDINE

Guido Maria Giaccaja
Via Roma, 43/11D - 33100 UDINE
Tel. 0432 - 504201 Fax 506296

email giaccajag@arkimede.it

Andrea Spollero

Via Pietro Zorutti, 28 - 33044 MANZANO (UD)
Tel. 0432 - 754214 Fax 754783

email spollero@studiobrc.com

VENEZIA

Luca Corro
Via Fapanni, 60 - 30174 MESTRE (VE)
Tel 041-971942 Fax 980015

email luca.corro@corrolepscky.it

VERONA

Claudio Girardi
Via Sommacampagna, 63/A - 37137 VERONA
Tel. 045 - 596450 Fax 591411

email girardi.claudio@avpassociati.it

VICENZA

Adriano Cancellari
Via degli Alpini, 21
36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)
Tel. 0444-381912 Fax 381916

email cancellari@euraudit.it

WEB MANAGER

Maria Ludovica Pagliari
Via Paruta 33A 35126 PADOVA
Tel. e fax 049 757931

Corporate governance e gestione dei rischi

Gli insegnamenti della crisi nella prospettiva dei ruoli apicali degli intermediari finanziari

LUCA CORRÒ

Ordine di Venezia

Questo intervento è una personale sintesi delle riflessioni emerse dal convegno tenutosi all'Università di Milano dedicato alla "corporate governance e gestione della crisi: gli insegnamenti della crisi" nell'intervento del Direttore Centrale della vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, dott. Stefano Mieli.¹



Il tema è quello dell'evoluzione in atto da parte della Vigilanza di Banca d'Italia nel controllo e monitoraggio degli organi amministrativi e di controllo degli enti finanziari che la crisi ha sottoposto a forti pressioni al fine di garantire le aspettative del Regolatore nazionale che, ultimamente, ha svolto una crescente e stringente azione di *moral suasion* con approcci particolarmente intrusivi. E ciò non senza ragioni.

Detto in modo ancora più diretto, il tema e la riflessione a valle su cui vorrei indugiare, detto in modo ancora più aperto, è quello della sempre più complessa ed onerosissima posizione che assumono gli amministratori ed i sindaci degli enti finanziari nella presente stagione storica quanto mai prima complessa e traumatica da un punto di vista sistemico e strutturale che sta imponendo un "balzo evolutivo", in generale, nel governo dell'ente finanziario e nei suoi criteri e nei metodi di conduzione ed, in particolare, nella gestione dei rischi e nei processi di loro consapevole gestione.

Nella limitata ottica della presente riflessione, condotta, sia chiaro, senza intenti di esaustività, la crisi pare avere evidenziato diversi limiti: pesanti carenze attribuite agli organi in tema di capacità di previsione strategica dei rischi e di limitazione preventiva dei relativi livelli, insufficiente consapevolezza dell'esposizione del soggetto finanziario verso il rischio nelle sue varie configurazioni, inadeguatezza e scarsa formalizzazione dei flussi informativi all'interno della struttura e tra struttura ed organi di governo tanto più grave in una prospettiva di mancato presidio delle connessioni tra rischi, patrimonio e liquidità, connessione quest'ultima cruciale per assicurare la stessa continuità aziendale nel presente periodo congiunturale. Da qui il verificarsi, secondo quanto accertato da Banca d'Italia nell'ambito dell'attività ispettiva di vigilanza più recente, di non trascurabili fenomeni di "cattura" del consiglio di amministrazione da parte del CEO e del management interno, pratica su cui ben si potrebbe riflettere in ordine alle motivazioni che la determinano.

Sulla scia dell'evoluzione in tema di Basilea e dei *core principles* della vigilanza bancaria e degli affini interventi dell'EBA, è in atto una riforma regolamentare guidata dal Financial Stability Board che pare ispirata ad un ritorno alle radici intendendo recuperare alcuni elementi di base, tra cui ed *in primis*: regole più stringenti in tema di governance, minore confidenza nella capacità interpretativa del rischio da parte dei modelli teorici, forte aspettativa di attenzione rafforzata del *board* nell'interazione tra le funzioni aziendali preposte alla gestione del rischio, ruolo ed importanza del patrimonio e del suo mantenimento e costante monitoraggio, rafforzamento dei modelli di *risk management* attraverso costanti procedure di stress, ruolo ed importanza del leverage.²

Insomma per gli organi di governo societario una generale "chiamata alle armi" che, in verità, si sta attuando con la prossima adozione a livello europeo della direttiva, detta CRD IV, di attuazione di Basilea 3 che, come esito,

sta - se possibile - accentuando il livello di *enforcement* verso gli organi di governo con meccanismi sanzionatori stringenti e crescenti sia a livello di persone fisiche coinvolte (amministratori e sindaci) sia a livello societario. Ben noto è che gli aspetti di amministrazione e controllo delle banche e degli intermediari con il monitoraggio dei sistemi di controllo hanno da sempre rappresentato le aree su cui il Regolatore italiano si è concentrato con indubbia efficacia rispetto ad altri Regolatori europei in un'azione che ben ha qualificato il sistema bancario italiano nella presente crisi del sistema in ottica europea: su questo tema, tuttavia, l'evoluzione in atto amplifica l'aspettativa di un rafforzamento della qualità dei *board*, caratterizzati da professionalità qualificate sia sotto il profilo personale degli amministratori sia sotto il profilo del *mix* di competenze che il *board* della specifica banca o ente finanziario deve garantire. Banca d'Italia richiede, in tale ottica, che il governo strategico dell'azienda esegua un forte monitoraggio sul management non disgiunto da un presidio complessivo e costante del sistema di controllo: la trasversalità dei controlli, l'unitarietà della gestione dei rischi e la nuova attenzione ai loro reciproci collegamenti, la distinzione dei compiti e delle responsabilità, la capacità delle funzioni preposte ad agire con indipendenza ed autorevolezza, la dialettica tra funzioni di supervisione, gestione e controllo, l'efficacia dei processi di *reporting* si confermano come i veri cardini di un buon sistema di controllo interno su cui gli organi di governo sono chiamati a rispondere in sede di vigilanza.

In tale contesto l'approccio integrato dei rischi deve essere inteso nella sua massima estensione coinvolgendone tutti i tipi di rischi³, con le funzioni di *compliance*, *risk management* e pianificazione strategica coinvolte al massimo livello nella costante dialettica con il *board* e gli organi di controllo: su tali basi, nell'imminente entrata in vigore della nuova disciplina sul tema prevista per il gennaio 2013, l'organo di regolamentazione sta giocando una crescente ed accentuata pressione verso gli organi apicali dei soggetti sottoposti a Vigilanza, anche al fine di garantire il *level playing field*⁴. Le conclusioni di Mieli nell'intervento da cui ho tratto spunto per questa sintesi sono in tema di "costituzione di board dotati delle competenze e dell'autorevolezza necessaria a definire il profilo di rischio adatto all'intermediario ed a monitorare efficacemente l'azione del management": esse paiono rappresentare il fine prossimo programmato dell'azione di Banca d'Italia con l'obiettivo di selezionare una classe di amministratori dotati, oltre che di una conoscenza tecnica generale e specialistica nonché di provate capacità di governo, di un qualificato spirito critico in grado di porre ai manager della banca e/o dell'ente finanziario le domande giuste pretendendo risposte convincenti "senza accontentarsi di generici riferimenti a prassi operative, alle tendenze del mercato, alle convenzioni prevalenti".

In verità, per l'esperienza diretta che posso portare, Banca d'Italia nella sua giusta ed efficace azione di vigilanza non ha, sino ad oggi, attuato azioni di formazione, incontri di chiarimento, confronto e di indicazione di indirizzi che ben sarebbero stati determinanti a formare, secondo le aspettative del Regolatore, gli organi di primo livello degli enti finanziari che, nella grandissima parte dei casi, nonostante il massimo impegno profuso in un settore ad alta tecnicità e complessità, hanno appreso dalla loro esperienza diretta con la Vigilanza in sede ispettiva la complessità, il livello di aspettative, l'onerosità e l'alto rischio sanzionatorio sottostante l'efficace e concreta realizzazione dei principi ed indirizzi richiamati nel presente intervento volti a garantire la sana e prudente gestione dell'ente finanziario, criterio di guida costante degli organi di governo e di controllo dell'ente finanziario.

¹ Reperibile nel sito Banca d'Italia, "Sistemi di controllo dei rischi e governo degli intermediari: una prospettiva di vigilanza", intervento del Direttore Centrale per la vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, dott. Stefano Mieli, Milano, 3 febbraio 2012.

² Per una recente sintesi sul tema si veda nel sito della Banca d'Italia: "L'attuazione in Europa delle regole di Basilea 3", audizione del Direttore Centrale per la vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, dott. Stefano Mieli, Camera dei Deputati, 23 febbraio 2012.

³ Sull'argomento, tra tutti si veda come riferimento: Andrea Resti e Andrea Sironi, *Rischio e valore nelle banche, misura, regolamentazione e gestione*, Egea 2008.

⁴ In ordine a valutazioni aggiornate sul tema della patrimonializzazione delle banche e questioni connesse, si veda nel sito della Banca d'Italia: l'indagine conoscitiva sui rapporti tra banche ed imprese, "Questioni relative alla patrimonializzazione delle banche", commissione 6 del Senato della Repubblica (finanza e tesoro), testimonianza del Direttore Generale della Banca d'Italia, dott. Fabrizio Saccomanni, Senato della Repubblica 31 gennaio 2012.

PRINCIPI CONTABILI

Contributi in conto impianti su brevetti

Classificazione dei contributi in conto esercizio, in conto capitale e in conto impianti

I contributi erogati alle aziende da soggetti privati e da enti pubblici possono avere varia natura od origine. Sotto il profilo oggettivo essi si distinguono in tre categorie: in conto esercizio, in conto capitale ed in conto impianti. Tali contributi hanno una peculiare disciplina contabile e fiscale, che varia in relazione alla tipologia di appartenenza; inoltre, mentre i contributi in c/esercizio influiscono sull'attività finanziaria corrente o a breve termine dell'impresa destinataria, i contributi in c/impianti ed in c/capitale risultano strettamente collegati alla gestione del fabbisogno finanziario durevole dell'azienda.

I contributi, quindi, derivano da somme di denaro o da altri proventi o incentivi conseguiti dalle imprese nello svolgimento della propria attività e hanno modalità di contabilizzazione diverse in relazione alla loro differente natura.

Secondo i criteri economico-aziendali i contributi si distinguono in tre tipologie e possono essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici, per disposizione di legge, o da soggetti privati (in base a disposizioni contrattuali; in questa ultima ipotesi si tratta, però, di contributi in conto esercizio):

- **i contributi in conto esercizio**, secondo il *Documento Interpretativo n. 1 del Principio contabile 12*, diramato dall'OIC in data 13/07/2005, hanno «natura di integrazione dei ricavi della gestione caratteristica o delle gestioni accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri». Essi vanno iscritti nelle scritture contabili nell'esercizio di competenza, individuato nel momento in cui sorge con certezza il diritto alla percezione e devono essere indicati alla voce A5 del Conto economico. Rappresentano, quindi, ricavi che concorrono a formare il reddito d'impresa per competenza, indipendentemente dalla data di effettivo incasso. I contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (come ad es. gravi calamità naturali, come terremoti, alluvioni, ecc.) vanno, invece, indicati tra i proventi straordinari alla voce E20;

- **i contributi in conto capitale**, a differenza dei contributi in conto esercizio che sono diretti ad integrare i ricavi o di coprire costi ordinari di esercizio, sono destinati a rafforzare la struttura patrimoniale dell'impresa o a consentire la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione ed ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati in modo parziale o totale al loro costo. Tali contributi, per l'impresa che ne beneficia, sono il più delle volte vincolati, cioè non devono essere distolti dall'uso previsto, per un determinato periodo di tempo (stabilito dalle leggi che li concedono). Ai fini fiscali i contributi in conto capitale per le imprese sono regolati dall'art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR e costituiscono una sopravvenienza attiva che

MARCO ORLANDI
Ordine di Treviso



risulta rilevante nell'esercizio di incasso dei contributi. La loro imposizione può avvenire, a seguito di opzione, anche in quote costanti, nell'esercizio di incasso e nei successivi, ma non oltre il quarto;

- **i contributi in conto impianti**, rappresentano una componente, o una sottocategoria, dei contributi in conto capitale sopra citati, essendo commisurati al costo sostenuto per l'acquisto di beni strumentali ammortizzabili (sia materiali che immateriali, come ad es. brevetti o marchi, con esclusione degli oneri pluriennali che non rappresentano beni o diritti tutelati dall'ordinamento giuridico). I contributi in conto impianti devono essere contabilizzati per competenza e hanno, inoltre, una disciplina fiscale diversa dai contributi in conto esercizio ed in conto capitale; manca, tuttavia, per essi una specifica regolamentazione ai fini della determinazione del reddito d'impresa. In particolare, essi concorrono alla determinazione del reddito imponibile non come sopravvenienza attiva (come accade, viceversa, per i contributi in conto capitale), ma in conformità alle scelte operate in ambito civilistico (secondo, quindi, un principio di derivazione civilistica).

I contributi in conto esercizio, pertanto, hanno l'intento di sostenere, sovvenzionare e rafforzare la gestione corrente dell'impresa (o a breve termine), mentre i contributi in conto capitale ed in conto impianti sono collegati alla gestione finanziaria a medio-lungo termine, essendo diretti

al potenziamento patrimoniale dell'impresa ed alla crescita della sua capacità produttiva mediante l'acquisizione, la costruzione, la riattivazione e l'ampliamento di immobilizzazioni materiali ed immateriali.

I contributi in conto impianti: trattamento contabile e fiscale

I contributi in conto impianti hanno subito una modifica nella loro disciplina fiscale a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 21, comma 4, lett. b), della L. 27/12/1997, n. 449, che ha sostituito l'articolo 55, comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 917/1986 (ora art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR), prevedendo, più precisamente, che i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, **esclusi i contributi ricompresi tra i ricavi di esercizio, di cui alle lettere g) ed h) del comma 1 dell'articolo 85 del TUIR, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili**, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Da ciò si desume, per esclusione rispetto all'ipotesi di percezione di contributi in conto capitale ed in conto esercizio, aventi una specifica ed apposita disciplina normativa nel TUIR, che i contributi in conto impianti sono rilevanti ai fini fiscali in base al **criterio di imputazione civilistica** (secondo il principio di competenza). A tal proposito si mette in evidenza che la *Risoluzione 29/03/2002, n. 100/E dell'Agenzia delle Entrate* ha avuto modo di chiarire che «*si considerano contributi in conto capitale quelli finalizzati in modo generico ad incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all'onere dell'effettuazione di uno specifico investimento; sono, invece, contributi in conto impianti quelli la cui erogazione è subordinata all'acquisizione o realizzazione di beni strumentali ammortizzabili*».

Tale interpretazione è stata confermata anche dalla *Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 27/01/2009*. **I beni ammortizzabili di riferimento possono, quindi, essere rappresentati da beni materiali ed immateriali** (ad es. brevetti, modelli di utilità, marchi d'impresa), con esclusione degli oneri pluriennali.

Ne consegue che i contributi in conto impianti acquisiscono rilievo ai fini fiscali secondo le regole civilistiche, che ammettono, in particolare, due modalità alternative di registrazione contabile:

a) a diretta riduzione del costo storico di acquisto del bene ammortizzabile, con conse-

Contributi in conto impianti su brevetti

SEGUE DA PAGINA 10

guente minor deduzione di quote annuali di ammortamento in base alla durata del processo d'ammortamento secondo i coefficienti ministeriali previsti;

b) iscrizione del costo di acquisto del bene strumentale **ammortizzabile al lordo del contributo e rilevazione tra i risconti passivi** della quota parte del contributo in conto impianti non di competenza in misura corrispondente alle quote di ammortamento di competenza di ciascun esercizio (con la stessa percentuale utilizzata per l'ammortamento del cespite cui esso si riferisce).

Per quanto concerne il trattamento IVA i contributi in conto impianti non sono assoggettabili ad imposizione se versati a fondo perduto per finalità di carattere generale, senza che vi sia alcuna specifica connessione a prestazioni di servizi o a cessioni di beni.

Contributo in c/impianti per valorizzazione economica di brevetti

Alla conclusione del presente contributo, si riporta una breve esemplificazione pratica; in particolare, si ipotizzi che una S.r.l., denominata Beta, si avvalga di un contributo in conto impianti per la valorizzazione economica di un brevetto, concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare il contributo è finalizzato all'acquisto di servizi relativi alla progettazione del prototipo e alla successiva ideazione del brevetto, con

test di produzione; il contributo in esame è pari all'80% dei costi ammissibili in base ad apposita domanda da presentare al Ministero, con un importo massimo erogabile pari ad Euro 70.000.

Brevetto ideato e completato nell'esercizio 2011:

- Costo di acquisto di servizi (compreso oneri accessori di acquisto): euro 25.000 + IVA 21% (detraibile);
- Aliquota di ammortamento civilistica: 20% (in 5 quote costanti annuali);
- L'ammortamento fiscale è uguale a quello civilistico, in quanto, in base all'art. 109, comma 4, del TUIR, non può superare l'importo iscritto o imputato a conto economico (in conformità al principio di derivazione del reddito imponibile dalle risultanze di bilancio o di non interferenza tra normativa civilistica e tributaria);
- Contributo in c/impianti erogato a fondo perduto dal Ministero: euro 20.000 (cioè pari ad euro 25.000 x 80% = Euro 20.000).

Beta S.r.l. decide di optare per il piano di ammortamento del brevetto, con iscrizione del **contributo in c/impianti come ricavo differito, mediante la tecnica di rilevazione dei risconti passivi:**

Anni o Esercizi di riferimento	Ammortamento civilistico (su costo storico, al lordo del contributo in c/impianti: € 25.000)	Ammortamento fiscale del brevetto (la deduzione non può superare l'ammortamento civilistico)	Contributo in c/impianti su brevetto (competenza civilistica)	Contributo in c/impianti su brevetto (rilevanza o competenza fiscale)
2011	5.000	5.000	4.000	4.000
2012	5.000	5.000	4.000	4.000
2013	5.000	5.000	4.000	4.000
2014	5.000	5.000	4.000	4.000
2015	5.000	5.000	4.000	4.000
Totale	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00

Il contributo in c/impianti assume rilevanza ai fini tributari nella stessa percentuale di incidenza dell'ammortamento civilistico e fiscale (pari al 20%).

A livello contabile le scritture a libro giornale, nel caso di specie, sono le seguenti (nell'es. 2011):

- Contabilizzazione come ricavo differito (tecnica dei risconti passivi):

Alla data di ottenimento del contributo a seguito di delibera di approvazione o concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico:

Crediti v/enti pubblici a Contributi in conto impianti 20.000

Al momento dell'incasso del contributo in c/impianti:

Banca x c/c a Crediti v/enti pubblici 20.000

Alla data di chiusura dell'esercizio (31/12/2011) si dovrà rinviare ai futuri esercizi la quota del contributo in c/impianti non di competenza dello stesso esercizio in base alla vita utile del brevetto¹:

Contributi in c/impianti a Risconti passivi 16.000

¹ Per un esame ulteriore delle problematiche connesse alla valutazione economica dei brevetti e delle risorse intangibili mi sia consentito citare il seguente libro: *Il bilancio del capitale intellettuale: gestione, valutazione e misurazione*, di M. Orlandi, Collana "Azienda Moderna", Franco Angeli Editore - Milano (2012).

LA NOTA

IMU: Imposta Molto Urticante

L'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce l'indeducibilità dell'IMU dalle imposte erariali sui redditi e dall'IRAP. Logica prosecuzione di quanto a suo tempo fatto con l'ICI, insostenibile prevaricazione di uno Stato che dentro di sé è incapace di guardare.

Non ditemi che ho ragione, e soprattutto non pensatelo, lo so da solo. Con quanto sto per dirvi vorrei solo che finalmente, per una volta, dessimo un segnale di essere vivi. E non dei morti scriventi, dei *walking dead* della telematica.

L'IMU scatenerà una rivoluzione, spero di piazza, di sicuro di accertamenti. Perché ritengo che molti, veramente molti, non la pagheranno. Fra l'altro, oltre ad essere superiore all'ICI anche di 2, 3 volte, la si deve pagare nello stesso modo, due rate. Almeno avessero previsto che quella di giugno si potesse rateizzare modello IRES e IRPEF. Ma questo è buon senso, rispetto del cittadino, semplici istituti di cui non si conosce l'esistenza, meno che meno l'uso. Quindi, ci troveremo di fronte ad un muro, e dato che parliamo di immobili non potrebbe essere diversamente.

E noi commercialisti...cosa facciamo? Oltre a fare i conti, s'intende! E a dire che c'è una norma che prevede l'indeducibilità, quindi...questo è il conto...non so cosa dirle!? Se per una volta facessimo qualcosa di veramente innovativo, diverso, un po' sopra le righe...o è una ipotesi farneticante? Quale ipotesi? Questa. Portiamo l'Italia, il suo governo, di fronte alla corte di giustizia UE per lesione dell'art 53 della Costituzione. La capacità contributiva dei cittadini italiani è lesa dal fatto che con il poco reddito che ci rimane dopo aver pagato l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP, e altri tributi locali, dobbiamo dare allo stato anche l'IMU, non deducendola dalle altre imposte, quindi, di fatto, con una doppia imposizione. Che per il 50% va allo Stato stesso, e poi ai comuni. Quindi, dato che stiamo parlando di una imposta che rappresenta un costo inerte per chi come noi ha un ufficio, per una azienda che ha un capannone, per un privato cittadino che ha investito nell'immobiliare, è sacrosanto che l'IMU venga dedotta dai redditi professionali, d'impresa, o personali. Altrimenti faremmo meglio tutti a svolgere le nostre attività sotto una tenda della protezione civile.

Facciamo una azione come questa, pubblicizziamola, denunciando poi eventuali "prese di posizione" nei nostri confronti e dei contribuenti dettate solo da senso di prevaricazione. Battiamoci per rendere deducibile l'IMU!! E' civiltà fiscale, non è rivolta. Non possiamo sempre e comunque accettare supinamente che norme ingiuste, incoerenti, lesive del diritto di essere un cittadino, vengano applicate per un presunto superiore interesse generale...di cassa. Perché è di questo che si tratta, solo di questo.

Non accetto l'obiezione che le casse dello Stato non lo permettono! Leggete Stella e Rizzo, quasi quotidianamente...e capirete perché non è più accettabile. Leggo che l'ICI valeva circa 13 miliardi di euro. Anche rendendola deducibile da un'imposta al 40%, che è elevata, il minor gettito complessivo sarebbe di circa 5 miliardi di euro.

Quanti soldi sono stati buttati nel Ponte sullo stretto? Quanti nella sanità? Quanti nel finanziamento pubblico ai partiti? Quanti in una qualunque attività pubblica con il solo intento di giustificarne l'esistenza? Smettiamola di parlare solo di mediazione, revisione, collegi, o di scrivere articoli "politically correct" per non disturbare chi decide, dando l'impressione a chi lavora di fare qualcosa.... Facciamo qualcosa che ci renda degni di poter dire che abbiamo veramente aiutato il Paese a cambiare. E che tutti i gattopardi che si annidano fra le nostre fila, per cortesia, vadano in pensione!

PS: ho 55 anni, sono italiano, sono amareggiato, disilluso e conscio ormai del fatto che nella mia vita sono stato preso in giro da una classe dirigente incapace che ho silentemente accettato; se potessi, smetterei domani. Ma primadiamo la sveglia ai giovani.

Franco Barin
Ordine di Vicenza

STORIA, STORIE / L'arte e le donne nel XVII secolo

Artemisia Gentileschi

«pittora» scandalosa

KETI CANDOTTI

Ordine di Venezia

ARTEMISIA GENTILESCHI È UNA DELLE POCHE eroine femminili della Storia dell'arte europea. Singolare e moderna è la sua vita errabonda che la porta da Roma a Firenze, poi di nuovo a Roma, a Napoli, a Genova e in Inghilterra. Allo stesso tempo però è anche la protagonista, in un secolo come il 600 permeato di trasgressione, risse, comportamenti spregiudicati, di una torbida vicenda a tinte fosche o, per meglio dire, "caravaggesche", mescolata a suggestioni sentimentali, erotiche, patetiche e fantastiche, in una strana fusione romanzesca.

Nata a Roma l'8 luglio 1593, primogenita del noto pittore toscano Orazio Gentileschi, inizia il suo apprendistato presso la bottega paterna, assieme ai fratelli, ma da subito dimostra, rispetto ad essi, maggiore talento. Il padre la definisce "unica in questa professione" e il talento naturale del resto è ben nutrito dallo stimolante ambiente romano e dal fermento artistico che gravita intorno alla sua casa, frequentata assiduamente da altri pittori, amici e colleghi del padre come Caravaggio, Guido Reni e i Carracci. Probabilmente Artemisia conosce personalmente Caravaggio, che usa prendere in prestito strumenti dalla bottega di Orazio.

L'apprendistato presso il padre rappresenta per Artemisia, pittrice donna in un mondo di maschi, l'unico modo per esercitare l'arte, essendole precluse le scuole di formazione.

A quel tempo alle donne veniva negato l'accesso alla sfera del lavoro e la possibilità di crearsi un proprio ruolo sociale. Il lavoro femminile non era riconosciuto alla luce del sole, ma si realizzava perlopiù "clandestinamente", come dimostrano i registri delle tasse e i censimenti. La carriera artistica (come qualsiasi altra carriera) era pressoché impraticabile per le donne, costrette nei limiti che la società imponeva loro, limiti di natura culturale (assenza pressoché totale di una preparazione scolastica) e familiare (nelle famiglie patriarcali la donna era preposta alla cura di tutti i suoi numerosi elementi).

La grandezza di Artemisia Gentileschi consiste nell'aver saputo far fruttare il proprio talento riuscendo così a vincere questo rigidissimo sistema sociale.

La figura di pittrice si è però spesso sovrapposta alla sua sofferta vicenda privata, generando molte ambiguità di lettura.

La prima opera attribuita alla diciassettenne Artemisia è la *Susanna e i vecchioni*. Per la critica è impossibile non associare la pressione su Susanna da parte dei due Vecchioni, al complesso rapporto di Artemisia con il padre e con Agostino Tassi, il pittore che nel maggio 1611 la stupra e viene denunciato dal padre poiché dopo la violenza, non ha potuto "rimediare" con un matrimonio riparatore (in quanto già sposato oltre

che impegnato in una relazione incestuosa con la sorella della moglie). Del processo è rimasta esauriente testimonianza documentale, che colpisce per la crudezza del resoconto di Artemisia (indubbiamente di notevole impatto per la precisione dei dettagli)¹ e per la violenza dei metodi inquisitivi del tribunale.

La pittrice accetta infatti di deporre le accuse sotto tortura, la tortura della Sibilla, in cui le dita vengono incordate fino a farle sanguinare. Tortura doppia per lei che per necessità deve e vuole usare il pennello.

Dopo la conclusione del processo (lieve condanna del Tassi a otto mesi di cella e archiviazione del caso) Orazio combina per Artemisia un matrimonio con un modesto artista fiorentino, che serve a restituire alla donna, violentata, ingannata e denigrata dal Tassi, uno status di sufficiente "onorabilità".

La forza espressiva del linguaggio pittorico di Artemisia si manifesta soprattutto quando i soggetti rappresentati sono le famose eroine bibliche, che pare vogliano manifestare la ribellione alla condizione in cui le condanna il loro sesso.

La *Giuditta che decapita Oloferne*, conservata agli Uffizi, (analogo alla versione del



Caravaggio, conservata a Roma nella Galleria Nazionale di Arte Antica) impressionante per la tragicità della scena che raffigura, è stata interpretata in chiave psicologica e psicoanalitica, come desiderio di rivalsa rispetto alla violenza subita dal Tassi, o, più in generale, verso le sopraffazioni subite a causa degli uomini.²

La vicenda dello stupro ha avuto grande influenza sulla lettura in chiave femminista, data nella seconda metà del XX secolo, alla figura di Artemisia Gentileschi. Tuttavia questa lettura "a senso unico" della pittrice e della sua vita ha creato giusti malumori: per Camille Paglia, a volte Artemisia è "diventata un'etichetta da utilizzare anacronisticamente per avanzare rivendicazioni infarcite di retorica femminista."

Per Germane Greer "dire che Artemisia Gentileschi fu la grande pittrice della guerra tra i sessi, è affermazione, di fatto, estremamente riduttiva: un pittore con tanto talento come la Gentileschi non può limitarsi a un messaggio ideologico."

Lo storico e critico d'arte Longhi ha espresso nei confronti di Artemisia il seguente giudizio: «l'unica donna in Italia che abbia mai saputo che cosa sia pittura, e colore, e impasto, e simili essenzialità...».

La critica più recente ha quindi inteso dare una lettura meno riduttiva della carriera di Artemisia, collocandola nel contesto dei diversi ambienti artistici che la pittrice frequentò, restituendo la figura di un'artista che lottò con determinazione, utilizzando le armi della sua personalità e delle sue qualità artistiche, contro i pregiudizi che si esprimevano nei confronti delle donne pittrici.

¹ Deposizione di Artemisia al processo per stupro del 1612: "serrò la camera a chiave e [...] mi buttò su la sponda del letto dandomi con una mano sul petto [...] avendo esso messo tutti doi li ginocchi tra le mie gambe et appuntendomi il membro alla natura comincio a spingere e lo mise dentro. E li sgraffignai il viso e li strappai i capelli et avanti che lo mettesse dentro anco gli detti una stretta al membro che gli ne levai anco un pezzo di carne."

² Nella lettura effettuata del dipinto *Giuditta che decapita Oloferne* il Longhi scriveva: « Chi penserebbe infatti che sopra un lenzuolo studiato di candori e ombre diacce degne d'un Vermeer a grandezza naturale, dovesse avvenire un macello così brutale ed efferato [...] Ma - vien voglia di dire - ma questa è la donna terribile! Una donna ha dipinto tutto questo? » e aggiungeva:

« ... che qui non v'è nulla di sadico, che anzi ciò che sorprende è l'impassibilità ferina di chi ha dipinto tutto questo ed è persino riuscita a riscontrare che il sangue sprizzando con violenza può ornare di due bordi di goccioline a volo lo zampillo centrale! Incredibile vi dico! Eppoi date per carità alla Signora Schiattesi - questo è il nome coniugale di Artemisia - il tempo di scegliere l'elsa dello spadone che deve servire alla bisogna! Infine non vi pare che l'unico moto di Giuditta sia quello di scostarsi al possibile perché il sangue non le brutti il completo novissimo di seta gialla? Pensiamo ad ogni modo che si tratta di un abito di casa Gentileschi, il più fine guardaroba di sete del '600 europeo, dopo Van Dyck » (Roberto Longhi, *Gentileschi padre e figlia*, in "L'Arte", 1916)

NORME E TRIBUTI

Leasing, risoluzione di diritto e azione revocatoria

Premessa

Analizziamo un tema di grande attualità, soprattutto nell'attuale periodo di crisi economica del paese: la revocatoria fallimentare dell'atto di risoluzione di diritto di un contratto di leasing; osserviamo fin da subito come non siano molte le pronunce edite rinvenute sull'argomento.

Focalizziamo l'attenzione, in particolare, sull'analisi dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F. nei confronti di un atto di risoluzione di diritto di un contratto di locazione finanziaria immobiliare avvenuto prima della dichiarazione di fallimento della società utilizzatrice.

Il caso concreto

La fattispecie può essere così configurata: una società di leasing concede in locazione finanziaria un immobile industriale ad un'impresa, convenendo il pagamento di un certo numero di rate mensili di canone e la possibilità, al termine del contratto, di riscattare il bene mediante il pagamento di un prezzo predeterminato nel suo ammontare. Tale contratto prevede, fra le altre, una clausola risolutiva espressa a favore del concedente per l'ipotesi di inadempimento dell'utilizzatore nel pagamento delle rate di canone.

Dopo qualche anno dalla conclusione del contratto, in seguito al peggioramento delle condizioni economiche e patrimoniali

dell'utilizzatrice e al ritardo nel pagamento di alcune rate di leasing, la società concedente provoca la risoluzione di diritto della locazione finanziaria avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nelle condizioni generali del contratto. Cinque mesi e mezzo dopo la risoluzione del contratto, la società utilizzatrice è dichiarata fallita.

La società concedente, che alla data del fallimento dell'utilizzatrice non era ancora rientrata nella disponibilità materiale dell'immobile oggetto del contratto di leasing risolto, presenta al Tribunale fallimentare domanda di restituzione dell'immobile e domanda di ammissione al passivo fallimentare per le rate scadute e non pagate, nonché gli interessi e le penali contrattuali.

In vista dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il curatore fallimentare depositava il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 95, comma 2, L.F. proponendo il rigetto sia della domanda di restituzione dell'immobile, sia della domanda di insinuazione al passivo. In particolare, secondo il curatore: a) l'atto di risoluzione di diritto del contratto di leasing appare revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F. in quanto atto a

AMEDEO ALBÈ

Praticante Ordine di Vicenza

titolo oneroso compiuto nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento; b) la domanda di insinuazione risulta infondata in considerazione dell'inesistenza di un credito della società concedente opponibile al fallimento per canoni di leasing arretrati, interessi e penali.

Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia, si verificherà la fondatezza della tesi del curatore, attraverso l'analisi dei re-

a nulla rilevando che l'atto non sia stato compiuto dal fallito, né che questi non vi abbia in alcun modo cooperato". Secondo tale interpretazione infatti "... argomento che solitamente è addotto contro la tesi della revocabilità della risoluzione di diritto è quello letterale. Si sostiene infatti che gli atti a titolo oneroso revocabili sono quelli che provengono dal debitore. Senonché, in primo luogo, deve replicarsi che l'argomento letterale non è decisivo, poiché nell'art. 67, comma secondo, L.F. la categoria degli "atti a titolo oneroso" non è riferita ad un soggetto. Né il mancato riferimento al soggetto del debitore può configurare un elemento interpretativo di significato soltanto equivoco, dovendosi considerare [...] che sono revocabili anche gli atti posti in essere da terzi, come l'iscrizione dell'ipoteca volontaria e dell'ipoteca giudiziale nonché la riscossione di mandati di pagamento ...".

Il secondo orientamento, minoritario ma più recente, qualifica invece come "a titolo oneroso" solo gli atti compiuti dal fallito, escludendo quelli posti in essere da terzi, e ciò a prescindere dai riflessi negativi sul patrimonio del debitore. Il Tribunale di Roma con la recente sentenza datata 01.10.2010, stabilisce che "... dal tenore letterale dell'art. 67, comma 2, L.F. appare chiaro che oggetto del-

l'azione revocatoria sia unicamente l'atto compiuto dal fallito nel c.d. periodo sospetto, mentre nella fattispecie oggetto di revoca sarebbe, secondo la pretesa della curatela, la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, rilasciata tuttavia da soggetto altro e diverso rispetto al fallito".

Dall'analisi dei due orientamenti, si condivide quello che ritiene ammissibile l'azione revocatoria, in quanto maggiormente coerente con il sistema fallimentare vigente (che, a mero titolo esemplificativo, qualifica i pagamenti coattivi come atti a titolo oneroso revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F., ancorché siano pacificamente atti compiuti da terzi, e non invece dal fallito che di fatto li subisce) e in accordo con autorevole dottrina (Maffei Alberti, ad esempio, ritiene che: "per poter affermare la revocabilità della risoluzione sembra sufficiente ammettere che la revocatoria fallimentare può colpire anche atti posti in essere da terzi senza alcuna partecipa-

SEGUE A PAGINA 14

(Immagine tratta dal sito bancait.com)



quisiti oggettivi, soggettivi e temporali necessari al fine di poter esperire l'azione revocatoria fallimentare.

Analisi dei requisiti ex art. 67, comma 2, L.F.

Con riferimento al requisito oggettivo, due sono gli orientamenti giurisprudenziali che si contrappongono in materia.

Il primo, maggioritario in dottrina e in giurisprudenza, è favorevole alla revocatoria fallimentare dell'atto di risoluzione di diritto di un contratto, e qualifica tale atto come "a titolo oneroso" ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F. senza fare alcuna distinzione tra atti compiuti dal fallito e atti compiuti da terzi, ma concentrando l'attenzione sull'idoneità dell'atto ad arrecare pregiudizio alla massa dei creditori. In particolare (cfr. per tutti Trib. Milano 03.02.2003, in *Giurisprudenza milanese* 2003, 12, 413) "la risoluzione unilaterale del contratto da parte del contraente "in bonis" costituisce atto a titolo oneroso suscettibile di revocatoria fallimentare, comportando esso un depauperamento del patrimonio del debitore,

Leasing, risoluzione di diritto

SEGUE DA PAGINA 13

zione del debitore: potranno così essere resi inefficaci sia il negozio unilaterale della diffida ad adempiere, sia il negozio unilaterale recettizio con il quale il curatore manifesta la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa”, Fallimento, in Encicl. Giur. Treccani, Roma, 1988, 13).

L'analisi dei **requisiti soggettivi e temporali** non pone particolari problemi interpretativi sia in giurisprudenza che in dottrina, atteso che la fattispecie sopra richiamata possa essere considerata “atto a titolo oneroso” ai sensi del comma 2 dell'art. 67, L.F.. In relazione al requisito soggettivo, il curatore dovrà provare la conoscenza dello stato di insolvenza in capo al terzo contraente, nel momento del compimento dell'atto astrattamente revocabile. E' bene sottolineare che tale conoscenza deve essere effettiva, non una mera conoscibilità, e la prova può essere fornita in qualsiasi modo, anche a mezzo testimoni o addirittura in base a presunzioni, purché siano gravi, precise e concordanti e tali da far ritenere dimostrato che il terzo creditore fosse consapevole dello stato di dissesto economico e di crisi irreversibile in cui versava il debitore.

In riferimento al **requisito temporale** invece, è sufficiente dimostrare che l'atto astrattamente revocabile sia stato compiuto nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento, ponendo attenzione al fatto che la dichiarazione con cui si manifesta la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa costituisce atto negoziale “recettizio”, per cui acquista efficacia solo quando perviene a conoscenza del soggetto poi dichiarato fallito.

Effetti di un'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare

Interessante, infine, è cogliere quali possano essere gli effetti dell'accoglimento o del rigetto dell'azione revocatoria sul fallimento.

Nella fattispecie in oggetto, l'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria comporterà la non opponibilità al fallimento di tale atto, con la conseguenza che il curatore potrà avvalersi della facoltà prevista dall'art. 72 L.F. di subentrare o sciogliersi dal contratto, senza dover subire le conseguenze di una decisione unilaterale posta in essere dalla società di leasing. In questo caso, il curatore potrà pertanto valutare se: a) subentrare nel contratto, dando esecuzione allo stesso come se il contratto non si fosse mai risolto e il concedente non fosse mai stato

dichiarato fallito (pagando di conseguenza in prededuzione i canoni di leasing già scaduti, in quanto sorti prima del fallimento, e quelli a scadere); b) sciogliersi dal contratto, facendo venire meno in modo definitivo e assoluto gli effetti del rapporto (naturalmente tale decisione dovrebbe essere remota, tenuto conto della finalità propria dell'azione revocatoria, giustificata esclusivamente da circostanze sopravvenute, come, ad esempio, un'improvvisa carenza della liquidità necessaria per il subentro).

Qualora invece la domanda di revocatoria fallimentare venisse respinta, il fallimento, pur non potendo più subentrare nel contratto e di conseguenza riscattare il bene oggetto del leasing risolto, non rimarrebbe comunque privo di tutela. Trattandosi pacificamente di leasing “traslativo” (dove il godimento del bene è strumentale rispetto alla finalità ultima del trasferimento di proprietà), è applicabile per analogia la disciplina dettata dall'art. 1526 c. c. per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà in caso di inadempimento dell'utilizzatore. In tale caso, il fallimento avrebbe diritto ad ottenere la restituzione di tutte le rate pagate dalla società quando era *in bonis*, salva la restituzione del bene al concedente e il riconoscimento a favore di quest'ultimo del c.d. “equo compenso” (“*l'equo compenso per l'uso della cosa comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso, ma non include il risarcimento del danno che può derivare da un deterioramento anormale della cosa né comprende il mancato guadagno*”, Cass. 08.01.2010, n. 73).

A conclusioni parzialmente diverse si perverrebbe invece nell'ipotesi in cui si accedesse alla tesi sostenuta di recente da una parte della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Treviso, 06.05.2011 e Trib. Udine, 10.02.2012) che ritiene che, dopo la riforma della legge fallimentare, troverebbe sempre applicazione l'art. 72 quater L.F. in tutti i casi di risoluzione del contratto di leasing sia prima che dopo il fallimento, senza più distinzione appunto tra leasing “traslativo” e “di godimento”. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui venisse respinta l'azione revocatoria fallimentare tesa a far dichiarare l'inefficacia dell'atto di risoluzione del contratto di leasing, il fallimento dovrebbe sempre restituire il bene al concedente e ammettere al passivo fallimentare l'eventuale credito vantato dallo stesso dopo l'allocatione del bene sul mercato in base al meccanismo previsto dall'art. 72 quater L. F.

FONDO DI RISERVA

Consiglio Nazionale, ma quanto ci costi!

Il nostro Consiglio Nazionale è costoso. Ciascuno di noi dà 180 Euro, salvo qualche Ordine moroso (purtroppo ne esistono). Dalla stampa è emerso che il nostro è il Consiglio Nazionale professionale che costa di più, pro capite.

La previsione di spesa, dal bilancio aggregato, è di quasi 25 milioni di Euro per il 2011. E di questi, circa 4,4 milioni per consiglieri, commissioni di studio e riunioni.

A mio avviso, nel complesso, è una spesa esagerata, ma si sa, è questione di misure. Mi si dirà che si fa lobby (mah), che si cura l'immagine (di chi?), che l'unificazione ha portato costi (nelle aziende la fusione riduce i costi), che il giornale PRESS è indispensabile (chi lo legge?).

Mi si dirà che va bene così. Ma resta il fatto che 180 Euro a testa sono troppi; non credo di essere il solo a pensarla così.

Beati i tempi cosiddetti antichi (con l'età si guarda sempre indietro).

Mi aspetto critiche.



La pubblicità ci perseguita: tassiamola!

Siamo perseguitati da messaggi pubblicitari. Giornali, TV, radio, pubblicità stradale, posta, telefono. La funzione informativa, che una volta caratterizzava la pubblicità, ora non ha certamente più ragion d'essere. Ed allora, se la pubblicità serve solo a vendere di più, se si prende un po' delle nostre libertà, del nostro tempo, della nostra attenzione, perché non tassarla, un po'.

La pubblicità infastidisce, e chi disturba è giusto che paghi un po'.

Questa è una proposta già avanzata da altri almeno 10 anni fa, ma fin da subito molto osteggiata. Addio giornali, addio TV commerciali, si era detto. Nulla di realistico. Ci sarebbe solo un po' di pubblicità in meno, che però attirerebbe di più l'attenzione, e potrebbe essere venduta a prezzi superiori, e qualche entrata in più per l'erario. Se poi un giornale o un mezzo di comunicazione proprio non ce la fa, pazienza, vuol dire che non era comunque interessante.

Giuseppa Rebecca
Ordine di Vicenza

CASO	CONTROVERSIA	EFFETTI
Alfa concede a Beta un immobile in leasing. Dopo qualche anno Alfa risolve il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto per inadempimento di Beta. Dopo cinque mesi e mezzo Beta è dichiarata fallita. Il curatore, ex art. 67, comma 2, L.F. propone la revocatoria fall. dell'atto di risoluzione del contratto da parte di Alfa, in quanto “atto a titolo oneroso”. È un'interpretazione corretta?	Pro revocatoria fall. Tesi maggioritaria. L'atto di risoluzione del contratto è “a titolo oneroso”, senza distinzione tra atti compiuti dal fallito e da terzi, comportando solo il danno recato alla massa creditoria (Trib. Milano 2003).	Accoglimento Non opponibilità al fallimento dell'atto di risoluzione del contratto; facoltà del curatore di subentrare o sciogliersi dal contratto di leasing (art. 72 l.f.).
	Contro revocatoria fall. Tesi recente. Atti “a titolo oneroso” sono solo quelli compiuti dal fallito, a prescindere dai riflessi sui creditori (Trib. Roma 2010). L'atto in questione non è dunque revocabile.	Rigetto Applicabilità per analogia dell'art. 1526 c.c.: diritto di Beta a ottenere la restituzione delle rate pagate, salvo la restituzione dell'immobile a Alfa e riconoscimento dell'“equo compenso”.

Mafie, soldi, economia illecita: tra Legge e Fantascienza

Riciclaggio e antiriciclaggio: *a nightmare* lungo un secolo

ANTONIO RIGHINI

Ordine di Verona

«Sì, concordo perfettamente con Lei, ma, La prego, mi può dire a cosa serve questa normativa?»

Premessa. I termini del problema

27 aprile 2066.

Ciao, è una giornata afosa di primavera, io mi chiamo Antonio e sono emozionato.

Vi chiederete il perché ma la risposta è ovvia. Infatti oggi compio 100 anni. Voi direte: che bello! No, bello è che in realtà sono stato invitato a partecipare al quiz Euro-Asian Dream su Canale 1 dove dovrò rispondere ad alcune domande in ordine alla normativa dell'Antiriciclaggio in Europa e in particolare in Italia tra la fine del 1900 e i primi anni del 2000.

Antiriciclaggio! Era da anni che non sentivo più pronunciare quella parola.

Antiriciclaggio! Una normativa per cui avevo pagato di persona. Voi direte perché, ma la risposta è semplice: è colpa del brutto carattere che ho! Mia madre me lo aveva sempre detto: Antonio ogni tanto mettiti la lingua fra i denti.

Diciamoci la verità: quella volta, proprio, ho cercato, ma poi... sono scoppiato a ridere e mi è scappata in un'occasione pubblica la seguente battuta sull'antiriciclaggio: "Siamo tutti d'accordo che sia giusto combattere la criminalità organizzata con strategie fondate anche su questa nuova normativa antiriciclaggio che dovrebbe delineare una strategia definitiva di intelligence, ma quando poi vedi questi criminali in televisione, ripetutamente agli stadi, tra giornalisti e forze dell'ordine, a controllare i loro affari economici, spontaneamente ti scappano parole che non dovresti mai pensare. Ma..."¹

Assorto nei miei pensieri di gioventù (bei tempi andati) non sento entrare Ornella, la *facility manager* dello studio.

"Avvocato, è in arrivo la macchina che la porterà agli studios di Canale 1 per registrare la puntata zero del programma **Passato prossimo - Storie dimenticate**. Le serve qualcosa? Mi raccomando, non si emozioni e si ricordi che stasera ci sarà la sua festa."

"Senti Ornella, non scherzare con il fuoco. Sono vecchio ma ancora in grado di farti licenziare", le dissi.

Mi girai d'istinto come per proteggermi e nell'andarmene le intimai di farmi avere senza ritardo la cartella gialla con tutti i miei appunti sulla normativa antiriciclaggio. Antiriciclaggio! Della cartella gialla non avevo bisogno, la normativa la ricordavo perfettamente, con tutti i suoi pro e i suoi contro. In sé l'idea era semplice e anche potenzialmente geniale: se non posso punire il criminale punisco il riciclatore!!!

Peccato poi che nel mondo reale le cose andassero diversamente. Soprattutto mi ricordo la domanda, dai più temuta, che i clienti, con un affondo che non ammetteva replica perché la partita è già finita prima di iniziare, con *nonchalance* ti rivolgevano: "Avvocato, ma è vero che in Italia la normativa antiriciclaggio non si applica ai criminali?"

"Sì, è vero, perché i criminali non riciclano, ma fanno riciclare." Così prontamente rispondevo a tutti per chiudere il discorso, ma la verità è che io sapevo già come avrebbero potuto a loro volta replicarmi ma che loro, per pudore e rispetto della mia integrità e onestà professionale, non mi dicevano anche se i tratti dei loro volti tradivano cosa avrebbero voluto dirmi: "Sì, da altri criminale della stessa famiglia." E allora io pensavo: colpito e affondato, meglio stare zitti!

N.B.: da allora, al fine di evitare problemi, non parlo di sport, non parlo di politica,



parlo di lavoro q.b., di donne q.b. ma soprattutto parlo di vino, non perché lo bevo, ma perché è *fashion* e perché i miei interlocutori ne capiscono decisamente poco.

Marco B. si presentò a me prima dell'inizio della trasmissione per conoscermi e per fissare insieme la bussola di cosa dire e di cosa non dire. Indossava il solito completo grigio, camicia azzurra, cravatta tinta unita, impeccabile. Assolutamente vietato il bianco: in televisione spara troppo!

"Sei pronto?", gli domandai con fare burbero, che solo i vecchi si possono permettere, mentre gli stringevo la mano.

Marco, nello scrollare le spalle, così mi replicò: "Da dove vogliamo partire?"

"Io partirei dai principi e dalla loro evoluzione storica per poi entrare nel particolare e giungere alle conclusioni."

"Capisco, ma facciamo una prova simulata, registriamola per poi montarla e vedere se funziona", mi replicò guardandomi dritto negli occhi. "Così nel durante ti spiego i tempi e i trucchi della televisione planetaria".

Provai l'istinto di picchiarlo per questo suo modo di fare irrispettoso dei miei anni (io che ho visto in diretta l'11/09/2001), ma subito pensai: "In fondo vuole solo fare bene il suo lavoro."

"Bene, se sei d'accordo io esordirei così: **Flussi ingenti di denaro proveniente da attività criminose** possono danneggiare la stabilità e la reputazione del settore finanziario e minacciare il mercato unico."

"Stop! Non stiamo mica recitando il Giulietta e Romeo di William Shakespeare."

"Vero, capisco che non ti piaccia ma mi sono permesso semplicemente di citare il primo considerando la terza Direttiva comunitaria europea relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, **vera anima** dell'intera disciplina mondiale."

"Per completezza espositiva ti devo confidare che è proprio da lì che ebbe inizio lo stiramento semantico della normativa antiriciclaggio: in altre parole la verità stava sotto la superficie nascondendo il lato oscuro della normativa".

"Antonio, la serata (tema) si fa bollente: lato oscuro dell'antiriciclaggio. Interessante!"

"Sì, sì, ma andiamo con ordine! Abbiamo detto flussi ingenti di denaro. Una persona normale sarebbe portata a pensare all'esistenza di **limiti quantitativi importanti** per giustificare la sua applicazione pratica, ma non andò proprio così visto che sul punto calò un velo di silenzio che con il metro di oggi possiamo considerare imbarazzante. E non era una questione da poco visto che in Italia attraverso i media passò **l'immagine di vivere in una società di riciclatori** che vera non era così come, ricordo che nel celebre spot dell'IBM "Soluzioni per un piccolo pianeta", non era vero che i monaci tibetani erano collegati con il mondo navigando attraverso Internet². Detto questo, giova ai telespettatori richiamarsi ai principi che hanno indotto allora la comunità internazionale a regolamentare il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco e successivamente del terrorismo: infatti lo scopo perseguito dalla comunità internazionale attraverso la lotta al riciclaggio di denaro sporco

SEGUE A PAGINA 16

¹ Scandalo Calcio Scommesse 2011.

² Mi sembra di ricordare che questo spot sia della fine degli anni 80 inizi anni 90 dello scorso secolo.

L'incubo antiriciclaggio

SEGUE DA PAGINA 15

sarebbe stato quello di evitare un calo del livello generale di benessere determinato dalle pratiche criminali. Conseguentemente, posto che le autorità preposte avrebbero potuto perseguire politiche non adeguate, si era pensato di prevenire il problema e quindi l'intervento normativo fin da subito era apparso necessitato. Appare quindi primario conoscere cos'era il reato di riciclaggio



di denaro sporco in quanto anche oggi se ne ha una percezione vaga così da ingenerare degli equivoci nei destinatari della normativa stessa: ebbene, il reato di riciclaggio, così come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite adottata a Vienna nel lontano 19 dicembre 1988, era l'attività volta a dissimulare l'origine illecita dei proventi criminali ovvero l'ampia gamma di attività volta a oscurare l'origine illecita dei proventi e a creare l'apparenza che la loro origine sia lecita. In altre parole, il riciclaggio era un reato il cui oggetto derivava da un altro reato ed era per questo che si parlava di **reato di secondo grado**. Prima di illustrare nel concreto la normativa antiriciclaggio così come recepita in particolare in Italia, se sei d'accordo farò preliminarmente un breve cenno dell'evoluzione della normativa internazionale e italiana al fine di comprendere l'allora fase normativa dove attori protagonisti non erano i destinatari della normativa stessa."

"Antonio, non sei mai banale: Attori protagonisti non erano i destinatari della normativa stessa. Interessante!"

"Sì, sì, ma andiamo avanti. E' utile ribadirlo: si trattava di normativa di secondo grado e prima di gridare al lupo al lupo sarebbe stato meglio perseguire i reati di primo grado invece di caricare di obblighi formali i professionisti e gli intermediari finanziari (peraltro con la possibilità di sanzionarli ma questa è un'altra storia)."

Evoluzione storica della normativa antiriciclaggio. Le fonti normative

"Linee roventi stasera a Canale 1! Sarà per quello che ci ha detto Antonio o per quello che ci deve ancora dire. Restate con noi, l'attesa non sarà vana! Allora Antonio, ci spieghi il mistero dell'antiriciclaggio. Sei in onda, parla pure e non risparmiarti."

"Ok, Marco, ti ringrazio per le tue parole ma io non ho fatto altro che registrare cosa successe immediatamente prima della crisi del 2014. Cosa successe poi lo sanno tutti: praticamente è presente! Ti prego però di seguire il mio percorso che ci narrerà la storia dell'idea che esistano i riciclatori. Io non ne ho mai conosciuto uno, può darsi tuttavia che il pensare che esistessero davvero denunciassero la visione di quei tempi."

"Scusa, ma non ho capito, mi puoi fare un esempio per favore Antonio?"

"Senti Marco, la storia che il criminale si trasformava in riciclatore e tutto questo giustificava la normativa antiriciclaggio non è che la gente comune l'avesse ben capita. Per loro era come parlare del **Sesso degli Angeli**. In altre parole, chiamarli criminali o riciclatori non è che cambiasse molto, ma se, come ben sai dalla mia infelice battuta che inizialmente ti ho riportato, questi criminali erano allo stadio, la gente ovviamente pensava: almeno arrestateli! Pensavano, è così semplice! Non si nascondono neanche!"

"Ebbene: l'allora disciplina dell'antiriciclaggio, nata per gli intermediari finanziari, era una normativa a stratificazione successiva che successivamente fu estesa a cascata anche agli intermediari non finanziari, ai professionisti e ai cittadini, senza tuttavia essere a loro spiegata. Infatti, se fino agli anni Ottanta dello scorso secolo, di riciclaggio se ne parlava solamente in circoli di élite, l'allarme sociale rappresentato dal *money laundering* e successivamente dal terrorismo, determinò in ambito internazionale la formulazione di una risposta iniziale per avere un sano sviluppo economico e sociale attraverso alcuni accordi e convenzioni internazionali a cui vi rimando nel prosieguo del programma. Sul punto, mi permetto un breve *excursus* di numeri per capire come era presentato il problema e la sua gravità secondo la stampa specializzata:

- il fatturato giornaliero di riciclaggio di denaro di provenienza illecita veniva valutato in un miliardo di dollari a livello mondiale, pari a più del tre per cento della ricchezza prodotta;

- in Italia, la ricchezza posseduta dalla criminalità organizzata veniva stimata in almeno il 15% del PIL.

Detto questo, una precisazione: la normativa antiriciclaggio, per forza di cose, era una normativa a stratificazione successiva in quanto necessitava costantemente di operazioni di manutenzione in considerazione del fatto che l'industria del riciclaggio operava come attività d'impresa e quindi tendeva, sì al profitto, ma soprattutto a proteggere l'investimento ricercando costantemente le zone franche insite nell'azione di contrasto posta in essere dalle autorità nazionali e/o internazionali attraverso l'istituzione di presidi (finanziari e non) ai quali viene richiesta un'adesione convinta, pena la perdita di reputazione ed espulsione dal sistema. Orbene, l'architettura della normativa antiriciclaggio, sommariamente, poteva essere così individuata: a livello internazionale:

- 40 raccomandazioni GAFI emanate nel 1990 e successivamente aggiornate nel 1996 e nel 2003;

- Direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991;

- Direttiva 2001/97/CE del Parlamento e del Consiglio del 4 dicembre 2001;
- Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005;
- e da ultimo la Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1 agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE.

A livello nazionale: - artt. 648 bis e 648 ter del codice penale;

- Legge 197/1991 (Legge Antiriciclaggio);

- Decreto del Ministro del Tesoro 7/7/1992 (Specifiche AUI);

- Decreto Legislativo 374/1999 (Estensione dei soggetti interessati);

- Circolare UIC del 20/10/2000 (Specifiche AUI);

- Decalogo Banca d'Italia del 12/01/2001 (Decalogo norme di comportamento ai fini della rilevazione delle operazioni sospette);

- Gazzetta Ufficiale del 15/11/2001 (Misure di contrasto al terrorismo internazionale);

- Decreto Legislativo 56/2004 (Recepimento della II direttiva europea in materia di antiriciclaggio);

- Decreto Legislativo 231/2007 (Recepimento della III direttiva europea in materia di antiriciclaggio);

nonché numerosi indicatori di anomalie e schemi comportamentali emanati da diversi soggetti quali ad esempio Banca d'Italia, Agenzia delle Entrate e UIF - Unità di Informazione Finanziaria."

Altri provvedimenti?

"Caspita, che numeri importanti e che normativa imponente rispetto alle attuali", esclamò con vera sorpresa Marco, che avvicinandosi al mio orecchio mi sussurrò: "Ma non è che si affogasse nelle informazioni. Sembrerebbe quasi che dal numero di informazioni, le istituzioni avessero delineata una strategia efficace in grado di produrre risultati nella lotta al riciclaggio."

"Sì, sì, l'analisi come da te individuata ovviamente è condivisibile anche se in ordine alla storia della promessa di vittoria definitiva contenuta nella strategia di lotta al riciclaggio così come delineata dalla normativa, ebbene, sul punto ritengo necessario fare delle precisazioni. So benissimo che non dovrebbe essere così e che potrebbe sembrare una cosa non sensata, ma dobbiamo ricordarci del clima culturale di quel periodo storico e di cosa successe poi. Infatti, una volta che ci si rese conto che non era una brutta cosa non avere tutte le risposte, iniziarono le domande giuste con tutte le conseguenze che conosci. Ma abbiamo divagato troppo: torniamo a dove ci eravamo lasciati. Nell'era internazionale in materia di prevenzione e di contrasto, sul piano finanziario, del riciclaggio di denaro di provenienza illecita l'azione fu condotta e portata dal GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale), attraverso le cosiddette 40 raccomandazioni che rappresentarono il più importante strumento di prevenzione e contrasto del riciclaggio e a cui si ispirarono le successive convenzioni internazionali nonché l'intera disciplina comunitaria.

Istituito nel luglio del 1989 in occasione del G7 tenutosi a Parigi, il GAFI nacque quale *task force* temporanea divenendo nel tempo una sorta di conferenza internazionale permanente, avente sede presso l'OCSE, organismo di cui utilizzava le strutture. La presidenza, assegnata per i primi due anni dalla sua costituzione alla Francia e per i due anni successivi alla Svizzera veniva attribuita a rotazione e su base volontaria a un paese diverso per ogni sessione annuale. Presentati per la prima volta nel 1989 e successivamente aggiornati nel 1996 e a Berlino nel 2003 l'emanazione di un set di raccomandazioni e il monitoraggio costante dei paesi chiamati ad adottarle costituirono la *summa* della strategia per una lotta globale efficace al riciclaggio. Sul punto, è opportuno ricordare come il GAFI, per assolvere alla sua funzione, ritenne opportuno non costituire una sorta di ONU del riciclaggio, presumendo più efficace l'attività di un gruppo di pressione (cosiddetta *moral suasion*) formata da un numero limitato di paesi che fosse d'esempio per gli altri e di conseguenza il favorire la costituzione di gruppi regionali ovvero la collaborazione con organismi internazionali già esistenti."

L'esigenza di un approccio sistematico. La questione del T.E.

"Addentrando nel commento dettagliato della normativa antiriciclaggio, per il prosieguo della trattazione si ritiene importante definire i principi a cui le 40 raccomandazioni GAFI e la III Direttiva comunitaria si sono ispirate così da avere un dizionario comune dell'antiriciclaggio da cui partire per commentare come è stato recepito l'antiriciclaggio in Italia. Ebbene, in ordine al primo pilastro dell'impianto normativo dell'antiriciclaggio internazionale, le 40 raccomandazioni GAFI, come detto, sono state rielaborate nel 2003 (Berlino) ridefinendo i criteri guida in una soluzione di continuità con le precedenti versioni.

Ci si riferisce in particolare:

- (i) all'accettazione di un approccio di tipo oggettivo - funzionale e non più soggettivo - istituzionale dell'area di rilevanza (il riferimento è a soggetti che svolgono attività di natura finanziaria);

- (ii) l'inclusione dei principi della *customer due diligence* negli obblighi di antiriciclaggio;
- (iii) l'estensione del campo di applicazione delle raccomandazioni a categorie di professionisti non finanziari;

- (iv) attuazione del principio di trasparenza nelle società mediante l'identificazione del *beneficial owner*;

- (v) il rafforzamento delle misure antiriciclaggio in rapporto a tipologie di clientela o di operazioni considerate ad altro rischio;

- (vi) l'estensione dei presidi antiriciclaggio per la lotta al finanziamento del terrorismo.

Con questo, nel lasciare le raccomandazioni salvo poi ritornarci, mi preme ricordare

SEGUE A PAGINA 17

L'incubo antiriciclaggio

SEGUE DA PAGINA 16

che l'estensione degli obblighi antiriciclaggio ai cosiddetti *gamekeeper* (istituzioni e figure professionali non finanziarie) aveva in sé il deficit di snaturare la normativa antiriciclaggio in quanto fine della direttiva antiriciclaggio non era contrastare il riciclaggio ma impedire la contaminazione dei sistemi finanziari da parte della malavita, come fin da subito da più parti segnalato.³



Detto questo, in ordine al primo pilastro dell'impianto normativo dell'antiriciclaggio internazionale, entriamo nella pancia del secondo pilastro, ovvero della III Direttiva comunitaria, direttiva resasi necessaria quale tassello di completamento dell'intera normativa che il legislatore comunitario emanò in quegli anni, anche a seguito dell'estensione degli obblighi in ordine alla lotta al terrorismo.

Sul punto, il suo *corpus juris* era costituito *in primis* dai seguenti considerando che definivano la normativa e comportavano un profondo mutamento della politica di vigilanza, valorizzando l'autoregolamentazione degli intermediari (infatti i nuovi processi operativi disegnati dagli intermediari avrebbero dovuto avere un approccio basato sul rischio e la gestione di quest'ultimo sarebbe stata affidata a metodologie oggettive di misurazione/valutazione in capo a più funzioni di controllo necessariamente coordinate fra loro):

considerando 1 che individuava l'entità patrimoniale della minaccia al benessere sociale mentre il considerando 2 individua il settore di aggressione in quello finanziario;

considerando 4 che individuava la risposta ai considerando 1 e 2 mediante l'imposizione al settore finanziario di un set di procedura di intelligence quale ad esempio l'identificazione dei clienti;

considerando 7 che ampliava la categoria dei reati base ritenendo opportuno una definizione dei *serious crimes*;

considerando 9 che nel ribadire la necessità dell'identificazione del cliente sviluppava la problematica contenuta nel principio di trasparenza a cui si ispira la normativa comunitaria, ritenendo quindi necessario la definizione di titolare effettivo;

considerando 10, 11 e 22 che definiva gli obblighi di un'adeguata verifica della clientela in ordine: al tipo di clientela, ai rapporti d'affari, al prodotto o alla transazione cosicché vi sarebbero stati gli obblighi di identificazione semplificata nel caso di clientela a basso rischio ovvero al rapporto d'affari o alle situazioni a basso rischio secondo un approccio basato sul rischio mentre il considerando 37 introduceva l'obbligo di adeguata verifica della clientela nel caso di persone politicamente esposte;

considerando 18 che evidenziava l'alta opacità delle operazioni in contanti di importo elevato fissando nel contempo un requisito quantitativo per l'applicazione della normativa comunitaria;

considerando 27 che stringeva gli adempimenti degli intermediari evitando inutili duplicazioni potendo quindi basarsi sulle verifiche già svolte da altri operatori;

considerando 38 che assicurava ai destinatari della normativa la verifica del loro impegno attraverso l'esame delle statistiche che gli stati membri sono obbligati a tenere. Proseguendo nella schema di lettura suggerito ed addentrando nel commento degli articoli che recepiscono i sopra indicati considerando della III direttiva comunitaria, ebbene questa legge era composta da n. 47 articoli, che a loro volta sono suddivisi in 7 capi e in numerose altre sezioni. In particolare:

- l'articolo 2 che individuava i destinatari della normativa nonché le situazioni dove gli Stati membri possono decidere di non applicare la normativa;

- l'articolo 3 che conteneva le definizioni di ente creditizio, ente finanziario, bene, attività criminosa e reato grave, titolare effettivo, prestatori di servizi relativi a società e trust, persone politicamente esposte nonché rapporto d'affari;

- tutti gli articoli del capo II (intitolato "Obblighi di adeguata verifica della clientela"), anche se la vera architrave della normativa di verifica si rinveniva nell'articolo 8 e specificamente al comma 1 lettera a) dove era previsto l'obbligo di identificazione del cliente e alla lettera b) dove era previsto l'identificazione del titolare effettivo, in una visione di approccio basato sul rischio e quindi se necessario, e al comma 2 dove si parla di calibrazione degli obblighi di adeguata verifica in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto d'affari o prodotto;

- nonché nell'articolo 11 avente ad oggetto gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela dove sono identificati i casi obbligatori di esclusione dell'applicazione della verifica ordinaria della clientela non lasciando alcun margine al legislatore domestico nel recepimento;

- nonché nell'articolo 13 che potremmo definire norma di chiusura di detto Capo II dove puntualmente venivano individuati i casi di svolgimento degli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela;

- e l'articolo 40 dove venivano individuati i criteri delle misure di attuazione della III direttiva comunitaria.

Da ultimo, merita a questo punto di essere analizzata la Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguardava la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure sempli-

ficte di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata, norma di chiusura della normativa comunitaria dell'antiriciclaggio. Sul punto, si ritiene che tale analisi sia prodromica in ordine al chiarimento degli aspetti tecnici, nonché all'attuazione e fissazione dei criteri così come previsti dagli articoli 2, 3 e 11, come indicato dall'art. 40 della III Direttiva comunitaria.

Ebbene, la disciplina come attuata dalla sopracitata direttiva prevedeva in particolare:

1. nel contesto di analisi del rischio, era opportuno che le risorse degli enti e delle persone soggetti alla direttiva fossero concentrate in particolare sui prodotti e sulle operazioni che erano caratterizzate da un rischio elevato di riciclaggio dei proventi di attività criminose (considerando 1);

2. l'adeguamento, in funzione del rischio, delle procedure generali di adeguata verifica della clientela a situazioni di basso rischio costituiva lo strumento normale in base alla Direttiva 2005/60/CE e dato che le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela richiedevano la presenza, in altre parti del sistema, di meccanismi adeguati di controlli e contrappesi volti a impedire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, l'applicazione di procedure semplificate di adeguata verifica della clientela doveva essere ristretta a un numero limitato di casi (considerando 6);

3. l'applicazione di procedure semplificate di adeguata verifica della clientela nel caso di entità giuridiche che esercitano attività finanziarie che non rientravano nella definizione di ente finanziario ai sensi della Direttiva 2005/60/CE, ma erano soggette alla legislazione nazionale adottata conformemente a tale direttiva e soddisfavano requisiti riguardanti la sufficiente trasparenza per quanto riguardava la loro identità e meccanismi adeguati di controllo, in particolare una vigilanza rafforzata (considerando 8). In altri termini, venivano individuati le persone politicamente esposte (art. 2), gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela (art. 3) nonché l'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio in quanto attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala limitata (art. 4)."

La via italiana all'antiriciclaggio

"Dopo questi cenni, che ritengo peraltro doverosi, sull'evoluzione storica internazionale della normativa antiriciclaggio, passiamo ad affrontare nel merito l'argomento oggetto del presente articolo: la via italiana all'antiriciclaggio. Sul punto, seppur con ritardo, si è provveduto a recepire la III Direttiva comunitaria e quindi le 40 raccomandazioni GAFI, con il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (d'ora in poi 231/07); così come modificato dal recente Decreto Legislativo 25/09/2009 n. 151 (cosiddetto decreto correttivo in quante recante disposizioni integrative e correttive della 231/07); nonché dal Provvedimento della Banca d'Italia del 23 dicembre 2009 avente ad oggetto disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico (provvedimento che recepisce la Direttiva 2006/70/CE); e da ultimo con il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 intitolato Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività (in particolare gli artt. 36 (Disposizioni antifrode) e 37 (Disposizioni antiriciclaggio))."

"Scusa Antonio, è da un poco di tempo che nel cervello mi ronza una domanda: ma quanto ci costa questa normativa?"

"Marco, non sono in grado di darti una risposta precisa: sicuramente tanti mal di testa! Ma poi ciò che penso io è irrilevante. Nonostante che lo scopo altresì perseguito dal legislatore sia meritevole in quanto diretto a prevenire un coinvolgimento involontario dei professionisti in attività economiche criminali avendo di mira la cosiddetta consulenza d'affari, l'allora novella del 2007 e le successive modificazioni ricevette critiche da tutti i destinatari, Assosim, Intermediari Finanziari, Società Fiduciarie nonché dai Commercialisti non avendo recepito i loro suggerimenti. Ma torniamo alla via italiana all'antiriciclaggio. In ordine alla 231/07, si ritenevano importanti le seguenti definizioni e previsioni così come emanate dal legislatore italiano:

- definizione di operazione frazionata contenuta nell'art. 1 comma 2 lettera m) con contestuale soppressione della definizione di operazione collegata contenuta nell'art. 1 comma 2 lettera n);

- definizione di prestazione professionale contenuta nell'art. 1 comma 2 lettera q);

- definizione di titolare effettivo contenuta nell'art. 1 comma 2 lettera u) in soluzione di continuità con l'art. 18 che definiva il contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela;

- definizione di riciclaggio contenuta nell'art. 2 che risultava non essere in linea con il codice penale e le raccomandazioni internazionali in quanto non recepisce la nozione di auto-riciclaggio;

- individuazione dei destinatari della normativa contenuta nel capo III del Titolo I (intitolato Disposizioni di carattere generali) artt. dal 10 al 14;

- individuazione contenuta nell'intero capo I del Titolo II degli obblighi in forma semplificata e/o rafforzata di adeguata di verifica della clientela ed in particolare gli artt. 25 e 26.

Ebbene, nel proseguire nella schema di lettura suggerito circa il Decreto 231/07 sono necessarie delle puntualizzazioni: nonostante che il dettato comunitario fosse analitico e puntuale, dall'analisi della via italiana dell'antiriciclaggio emergeva con chiarezza la frattura tra i due legislatori, quello nazionale e quello comunitario.

Infatti, la terza Direttiva comunitaria pur stabilendo i minimi sindacali ai quali le normative nazionali avrebbero dovuto adeguarsi (capitolo 5) comportò un profondo mutamento della politica di vigilanza, valorizzando l'autoregolamentazione degli intermediari, cosicché la 231/07 avrebbe dovuto di conseguenza impostare una

SEGUE A PAGINA 18

³ 2008 - Banca d'Italia - Quaderni pag. 95

L'incubo

SEGUE DA PAGINA 17

profonda revisione delle procedure operative e del sistema dei controlli interni. Al contrario, si osservano i seguenti punti di criticità, nella definizione di riciclaggio, nella richiesta di svelamento del titolare effettivo, nella individuazione delle operazioni da monitorare in ordine ad un approccio basato sul rischio e al loro valore nominale in modo tale da determinare un **deficit normativo** allorché vi siano una quantità di informazioni prive di qualsivoglia criterio di selezione e di classificazione così da intralciare il funzionamento del sistema antiriciclaggio⁴.

La realtà è che per la clientela già acquisita e con la quale si opera da anni il rischio di riciclaggio è davvero ridotto al minimo. In altre parole mentre noi ci adoperavamo nella lotta al riciclaggio, il resto del mondo costruiva le aziende del futuro come quelle che possiamo ammirare. Sul punto è chiarificatore il comportamento tenuto da altri paesi che avevano recepito la III Direttiva europea, ovvero ugualmente aderenti al GAFI: ci si riferisce in particolare alla Spagna, nazione che pur avendo problemi di riciclaggio analoghi all'Italia (organizzazione terroristica ETA e criminalità organizzata analoga a quella italiana anche solo per il traffico degli stupefacenti tra Marocco, Spagna e Paesi Latino-americani) adottò una normativa antiriciclaggio snella – così come negli Stati Uniti ci si riferisce allo scandalo **Wachovia** che si concluse con una semplice multa nonostante la banca fosse stata accusata di non aver applicato le norme sul riciclaggio per **378,4 miliardi di dollari**."

Conclusioni

"Allora, Antonio, vogliamo trarre le file di questa interminabile puntata e svelare quel sasso che all'inizio avevi gettato nello stagno: vuoi dirci cos'è il lato oscuro dell'antiriciclaggio? O era solo una tua provocazione?"

"La risposta è tanto sì e tanto no allo stesso tempo. La risposta è no in quanto non possiamo considerare come lato oscuro dell'antiriciclaggio..."

"Antonio forse pensavi alla guerra al contante?"

"No Marco, questi sono i *rumors* che giravano a quei tempi. La realtà è che per le banche contante o bonifici non è che cambiasse molto visti i costi che necessitavano per adeguarsi a detta normativa, che, come hai visto parzialmente, era molto pesante."

"... forse per arrestare i criminali o i riciclatori?"

"No Marco, anche in questo caso sei fuori strada: come già detto ai criminali la normativa non si applicava, così come ai riciclatori, anche se per l'auto-riciclaggio, reato che in alcuni paesi non esisteva (tra i quali ad esempio l'Italia) bisogna fare una precisazione. Vedi tra il riciclaggio e l'auto-riciclaggio corre la stessa differenza che vi è tra gli evasori fiscali per forza e gli evasori totali. I primi li conosci e in Italia erano perseguiti da Equitalia, i secondi invece erano invisibili e li facevano sempre franca. Sul punto è importante ricordarsi sempre del momento storico in cui si viveva: si cercava disperatamente una via d'uscita da leggere sui titoli dei giornali ma non c'era un piano d'azione per il dopo. E' così semplice da capire, o no?"

"Antonio, facciamo *brainstorming*: con gli obblighi antiriciclaggio che si sommano a quelli del monitoraggio valutario possiamo dire che si voleva impedire il completamento della libera circolazione dei capitali all'interno dell'UE ovvero un sabotaggio dell'Unione stessa?"

"No Marco, sei fuori strada. Di fatto si pensava già a un'armonizzazione completa dei sistemi fiscali partendo prima dalla nomina di un ministro delle finanze e poi di un cancelliere (come poi è successo). La realtà è che il lato oscuro della normativa antiriciclaggio era il suo concepimento, non per una lotta al riciclaggio ma come un salvavita..."

ALERT ALERT ALERT ALERT
BANCA D'ITALIA BANCA D'ITALIA
SITO IN MANUTENZIONE.

Sogno strano, ma veramente strano, quasi un incubo. Speriamo non accada più!

IL LIBRO

SOLDI SPORCHI, di Pietro Grasso e Enrico Bellavia

Finalmente un libro che vale la pena di leggere.

Soldi sporchi, sottotitolo *Come le mafie riciclano miliardi e inquinano l'economia mondiale*, un libro che ci pone una domanda importante, dove ognuno di noi la vede a modo proprio e alla quale noi tutti diamo una risposta (il suggerimento del sottotitolo è fin troppo evidente), fino a quando un incontro con gli autori ci svela in realtà il lato oscuro che non possiamo immaginare¹.

Ma andiamo con ordine. Gli autori non hanno bisogno di presentazione, i loro curricula parlano da soli: **Pietro Grasso**, palermitano, magistrato dal 1969, da sempre impegnato nella lotta alla mafia, è procuratore nazionale antimafia dal 2005;

Enrico Bellavia, palermitano, giornalista di "Repubblica", si occupa da sempre di cronaca giudiziaria ed è autore di numerosi libri sulla Mafia e le altre mafie e i loro uomini d'onore.

Il libro scritto a quattro mani, seppur apparentemente rivolto ai tecnici, parlando dell'eterna lotta tra il male (metodologie del riciclaggio) e il bene (metodologie della lotta al riciclaggio) e fotografando l'enorme problema dell'inquinamento dell'economia mondiale, seppur in una versione divulgativa, si legge piacevolmente scendendo solo negli ultimi capitoli negli aspetti tecnici.

Dalla lettura apparentemente semplice, l'argomento affrontato nasconde in sé una serie di problematiche che caratterizza questa contesa contro questi SACERDOTI DEI SOLDI SPORCHI. Gli autori, nel lanciare un forte campanello d'allarme come si ricava dalla durezza dei numeri riportati², ricostruiscono come nel tempo si sia trasformata l'attività di riciclaggio:

si è passati dallo spallone alle banche d'affari ed ai colletti bianchi, si è imboccata l'autostrada delle scommesse sportive e dei *money transfer* fino a prepararsi al lancio di nuovi circuiti bancari informali o paralleli, stante la crisi economica in atto.

Il messaggio è chiaro e nonostante che in Italia vi sia una normativa repressiva basata sempre di più sulla collaborazione forzata degli intermediari finanziari e dei professionisti (avvocati e commercialisti in prima linea), "*nel complesso un intero sistema di vigilanza ha rivelato le proprie falle*"³, mostrando nel contempo risultati non adeguati all'impianto normativo posto in essere⁴.

Aspetti questi che inducono gli autori a delle riflessioni finali giungendo ad accomunare il riciclaggio di soldi sporchi con l'evasione fiscale completando così i numeri inizialmente forniti nella prima parte del libro e richiedendo un inasprimento ulteriore delle norme di vigilanza ed una modificazione ulteriore della normativa di riferimento⁵.

Va da sé, che da questi autogol sorgono spontanei degli interrogativi e paure, soprattutto sulla risposta data dall'ordinamento cosicché con libero pensiero intendo fare qualche annotazione di contorno. Siamo tutti d'accordo come sia giusto combattere il riciclaggio di SOLDI SPORCHI, siamo altresì tutti d'accordo come sia debba individuare il giusto metodo.

Infatti, si parla di normativa antiriciclaggio ma questa viene percepita dalla società civile come nuova tassa al pari di altri adempimenti in materia contabile e fiscale quali ad esempio gli adempimenti per la PRIVACY, il disbrigo delle pratiche fiscali, della trasmissione telematica, del calcolo dello spesometro o del redditometro fino ad arrivare alle istanze in autotutela o al contenzioso tributario. E' vero che il riciclaggio di soldi sporchi è un reato "importante", è vero altresì che parliamo sempre di un reato di serie B (il riciclaggio è un reato il cui oggetto deriva da un altro reato, il cosiddetto reato presupposto quale a titolo esemplificativo la commissione di un'ipotesi delittuosa), ed è quindi giusto ricordarsi di perseguire *in primis* i reati di serie A.

Volendo quindi trarre le fila del discorso, la soluzione è ovvia e scaturisce *de plano* dalle osservazioni in precedenza svolte ovvero la normativa antiriciclaggio nasce in Italia nel lontano 1991, quale normativa snella di supporto al reato principale⁶ e a parere dello scrivente, *anche al fine di evitare dialoghi tra sordi*, è a quei principi che bisogna ritornare.

In effetti il rischio di farsi prendere la mano in queste situazioni è molto forte, così forte da non vedere il *peccato originale* in questa normativa nazionale ed internazionale che è quello che in matematica si chiama cambio di variabile ed è quello che sta succedendo proprio ora, in questa crisi, con la risposta semplice ed immediata della finanza del crimine: il riciclaggio del denaro sporco è traslocato dove non ci sono controlli⁷, anche se per ora sono traslocati solo i soldi.

A.R.

¹ Radio 24 – Nove in punto, la versione di Oscar del 19 dicembre 2011.

² Con un fatturato di 150 miliardi di euro la holding del riciclaggio è la prima azienda del Paese, davanti a un colosso come ENI. La massa dei capitali sporchi stacca quasi di un terzo il primo polo bancario nazionale, UNICREDIT ed è tre volte più grande di un'azienda di credito come Intesa San Paolo.

³ Pag. 311 del libro.

⁴ Infatti, come con onestà intellettuale confessato dagli autori, il sistema poggia su una limitazione alla circolazione del denaro contante, che a parere dello scrivente non ha pari nei G8, e sulle cosiddette SOS (segnalazioni di operazioni sospette), che come viene insegnato nei corsi formativi qualcuno trasforma in segnalazioni di dispetto quando il cliente non paga o cambia intermediario o professionista. Da ultimo e a titolo esemplificativo dell'inadeguatezza dell'impianto normativo in essere, in media trascorrono 3 mesi dall'operazione sulla quale scatta il campanello d'allarme al momento in cui la nota arriva all'UIF – UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (p. 16).

⁵ Questo concetto è stato ribadito più volte nella narrativa del libro e nell'incontro con gli autori di cui alla nota 1.

⁶ Per completezza espositiva, detta normativa venne emanata in un Parlamento sotto assedio essendo tutti i parlamentari in scadenza per lo scandalo che passò alla storia come "Tangentopoli". Tale normativa è stata da sempre considerata quale riferimento delle successive normative comunitarie e/o internazionali.

⁷ *Le vie segrete del denaro nell'era dell'economia globale* di G. Palumbo, edito da Centro Universitario di Studi Strategici e Internazionali - pag. 131.

Il modello di organizzazione, gestione, controllo ex D. Lgs. n. 231/2001

Una compliance di secondo livello

1) Dalla lettura delle norme ad una visione organizzativa ed integrata

È ormai noto come il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, per brevità, anche "decreto"), in tema di "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica (...omissis...)" abbia introdotto nel nostro ordinamento giuridico una particolare forma di responsabilità a carico degli "enti", così come d'ora innanzi verranno genericamente individuati tutti i soggetti cui è applicabile la normativa, tra i quali, in particolare, le società.

In termini assolutamente generali e sintetici, il decreto stabilisce come sia possibile configurare una responsabilità amministrativa (*rectius*, penale) in capo ad una società, nel caso in cui una o più persone fisiche appartenenti alla sua articolazione organizzativa abbiano realizzato specifiche tipologie di reato (cosiddetti "reati-presupposto" o "reati-rilevanti"), agendo nell'interesse o a vantaggio della società stessa¹.

Anche laddove l'autore del reato operi nell'interesse o a vantaggio della società, tuttavia, il legislatore stabilisce alcune condizioni (virtuose!) al realizzarsi delle quali la suddetta responsabilità può essere "neutralizzata" dall'ente medesimo.

Sempre in termini generali e sintetici², la società potrà, infatti, escludere la propria responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001 provando, anzitutto, che il suo organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto (reato), un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, per brevità, anche solo "Modello Organizzativo" o "Modello") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In secondo luogo, dovrà essere provato che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo dell'ente (cosiddetto "Organismo di Vigilanza"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il quale organismo, peraltro, non dovrà aver posto in essere comportamenti (negativi) di omessa o insufficiente vigilanza. In terzo luogo, dovrà essere dimostrato che l'autore del reato ha operato eludendo fraudolentemente il Modello stesso.

Le "caratteristiche" di quello che potremmo definire il "sistema organizzativo" esimente sono quelle che vengono di seguito sinteticamente descritte e che consentono di classificare il Modello Organizzativo come: *i*) idoneo (a scongiurare il rischio di reato); *ii*) preventivo (adottato preventivamente rispetto al reato); *iii*) attuato (efficacemente realizzato e funzionante); *iv*) presidiato (monitorato dall'organismo a ciò preposto). E' chiaro, quindi, l'intento del legislatore di liberare

STEFANIA CENTORBI

Ordine di Venezia



l'ente da responsabilità laddove lo stesso abbia tenuto uno specifico comportamento organizzativo virtuoso, consistente nella realizzazione di un vero e proprio "sistema organizzativo" (di seguito, per brevità, "Sistema 231") *compliant* rispetto a quanto stabilito dalla norma e caratterizzato da una dinamica articolazione di due componenti: da un lato, il Modello Organizzativo, dall'altro, l'Organismo di Vigilanza. Mentre con riferimento alle caratteristiche ed al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza nulla viene stabilito dal legislatore, viceversa, fornite dalla normativa specifiche indicazioni riguardo ai "contenuti" del Modello Organizzativo³.

In base all'art. 6 del decreto, il Modello deve consentire l'individuazione dei seguenti aspetti/elementi:

- 1) attività a rischio (quelle nel cui ambito possono essere commessi reati);
- 2) specifici protocolli relativi ai processi decisionali dell'ente (per programmare la formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire);
- 3) modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- 4) flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza (obbligatoria);
- 5) sistema disciplinare (idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal Modello).

In base all'art. 7, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, il Modello deve prevedere misure idonee a ga-

rantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare, tempestivamente, situazioni di rischio, nonché prevedere:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente;
- b) (di nuovo) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Alla luce dei citati contenuti del Modello, come previsti dal legislatore, si conferma la correttezza di visione del Modello Organizzativo come parte di un più ampio sistema di organizzazione aziendale *compliant* rispetto al D.Lgs. n. 231/2001, articolato e dinamico⁴, di cui il Modello costituisce tuttavia l'elemento centrale.

Né si può negare l'accento posto dal legislatore sui "protocolli decisionali" orientati a guidare le decisioni dell'ente (sempre nella prospettiva di prevenzione dei reati-rilevanti) che, in termini puramente organizzativi, si traducono, da un lato, nella corretta definizione e gestione del "sistema di deleghe", ossia di un chiaro sistema di assegnazione di ruoli, responsabilità e poteri ai soggetti che operano nell'organizzazione, dall'altro, in un codificato "sistema di politiche e procedure", ossia in un sistema che definisca in modo coerente il *modus operandi* aziendale, nella sua totalità e complessità, dalla individuazione dello stile direzionale fino alla "tracciatura" delle procedure operative⁵. Da quanto sopra esposto, con specifico riferimento all'implementazione del Modello Organizzativo nelle realtà societarie, emerge in modo chiaro che il Sistema 231, una volta implementato, agisce in profondità sulla struttura dell'azienda, sulla sua organizzazione e sulla quotidiana operatività, rivelandosi, di fatto, tanto più efficacemente attuato, quanto più risulti integrato nella cultura e nei processi decisionali ed operativi della stessa.

2) Normative ad "impatto" organizzativo

La scelta di aderire alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 è, in linea generale, una facoltà (*rectius*, un onere, tenuto conto della incombente responsabilità amministrativa) per le società⁶ ma altre normative cogenti a carattere fortemente organizzativo non lo sono e risultano, o dovrebbero risultare, già applicate dalle aziende: delle stesse si dovrà adeguatamente tener conto in sede di definizione ed implementazione del Modello Organizzativo. Mentre alcune di tali normative "a carattere organizzativo" riguardano trasversalmente le aziende di tutti i settori, pure caratterizzandosi per

SEGUE A PAGINA 20

¹ Con ciò escludendosi la responsabilità amministrativa della società, laddove la persona fisica abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

² Non viene in tal sede affrontata la distinzione tra soggetti agenti in posizione di "apicali" o di "sottoposti", secondo la distinzione operata dall'art. 5, comma primo, del decreto, in relazione alla quale la presenza del Modello genera un diverso "impatto" sotto il profilo probatorio.

³ In relazione alle caratteristiche ed ai compiti dell'Organismo di Vigilanza, nonché ai contenuti del Modello, nel corso del tempo vi sono stati notevoli contributi di dettaglio che hanno colmato o dato corpo alle assenti o sintetiche indicazioni normative, oltre che da parte della dottrina giuridica ed aziendalistica, da parte di Confindustria e della giurisprudenza nel frattempo intervenuta. Data la natura applicativa e non teorica del presente scritto, tali contributi, non verranno analizzati in dettaglio, ma vengono comunque segnalati in quanto hanno tutti orientato lo sviluppo delle metodologie con cui progettare e realizzare sistemi organizzativi aziendali che siano *compliant* rispetto al D.Lgs. n. 231/2001.

⁴ Con riferimento al carattere dinamico del modello si pensi solo alla necessità di aggiornamento e modifica nel tempo, alle attività di controllo e monitoraggio svolte dall'Organismo di Vigilanza, all'interattività generata dai flussi informativi verso quest'ultimo previsti dal Modello stesso.

⁵ E' appena il caso di far notare, peraltro, che la formalizzazione del *modus operandi* potrà avvenire sia attraverso procedure documentali ed operative, sia attraverso procedure ed attività di tipo informatico.

⁶ Ciò fatta salva l'obbligatorietà degli stessi per le società emittenti che intendano quotarsi al segmento S.T.A.R., secondo quanto previsto dai regolamenti di Borsa Italiana, o i casi in cui l'adozione del modello venga richiesta da talune regioni italiane, con riguardo a determinati ambiti di operatività.

Una compliance di secondo livello

SEGUE DA PAGINA 19

una pratica applicazione *taylor made* a ciascun caso aziendale, altre sono peculiari degli specifici settori di *business* di appartenenza.

Ponendo il *focus* della presente analisi sulle aziende a vocazione principalmente produttiva e/o commerciale, operanti nei diversi settori economici (alimentare, chimico, costruzioni, trasporti, ecc.), le normative di carattere generale cui fare riferimento sono, fondamentalmente, quelle relative a:

- protezione dei dati personali;
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- tutela dell'ambiente.

Ciascuna delle tematiche citate trova un suo principale punto di riferimento in un "sistema unico" di norme, al quale, tuttavia, si affiancano tutta una serie di altre disposizioni - di legge o di altra fonte - di cui tenere conto, fino a generare un "insieme complesso" di disposizioni da rispettare da parte delle società. In particolare i riferimenti principali sono, rispettivamente:

- D. Lgs. n. 196/2003, recante norme per la "Protezione di dati personali";
- D. Lgs. n. 81/2008, recante norme per la "Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D. Lgs. n. 152/2006, recante norme "In materia ambientale".

Sotto il profilo organizzativo, quindi, come di seguito evidenziato, le aziende hanno dovuto tener conto di tre "insiemi complessi" di disposizioni per adottare (o tentare di farlo!) tre sistemi organizzativi di *compliance* alle stesse: in taluni casi l'adeguamento alle disposizioni è avvenuto tramite percorsi di "certificazione", ossia facendo riferimento a *best practice (standard)*, per lo più di livello internazionale⁷.

3) I reati informatici e il ruolo della tecnologia in azienda

Una nota di approfondimento merita sin d'ora il ruolo della tecnologia (ICT⁸) in azienda rispetto alla definizione ed efficace attuazione del Modello Organizzativo, ciò in quanto la sua rilevanza non risulta limitata esclusivamente alla prevenzione dei cosiddetti "reati informatici", così come individuati dall'art. 24 bis del D.Lgs. n. 231/2001, ma si estende, da un lato, anche alla prevenzione di altri reati per espressa volontà del legislatore, dall'altro, alla realizzazione concreta di "meccanismi di controllo" idonei a prevenire, in linea generale, vari reati presupposto.

Con riguardo alla rilevanza di una corretta gestione degli strumenti informatici - e più in generale - del sistema informatico per la prevenzione di specifici reati, è immediato il riferimento alla "frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico" (art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 e art. 640 ter c.p.), reato che rientra nella più ampia categoria dei cosiddetti "reati contro la Pubblica Amministrazione", costituita dal raggruppamento concettuale delle tipologie di reato di cui agli articoli 24 e 25 del decreto⁹.

Analoga rilevanza "strumentale" della tecnologia in relazione alla possibilità di commettere reati (o, di contro, prevenirli) emerge dall'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/2001, in materia di "reati ambientali", solo laddove si considerino tutte le attività rilevanti connesse all'utilizzo (a regime) del sistema centralizzato SISTRI.

Entrambi gli esempi di cui sopra si riferiscono a reati che, per definizione, vengono commessi proprio attraverso l'utilizzo di strumenti informatici o, più ampiamente, nello svolgimento di attività che presuppongono l'utilizzo di strumenti/sistemi informatici propri e di terzi.

Con riguardo, invece, alla generale possibilità di prevenire anche reati diversi da quelli tipicamente "infor-

matici", è intuitiva, per chiunque abbia esperienza in ambito aziendale, la rilevanza della corretta gestione del sistema informatico per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 ter dello stesso decreto, articolo dedicato ai "reati societari". Ad oggi, la maggior parte dei dati e delle informazioni utili per la formazione del bilancio d'esercizio e, in generale, di tutto il *reporting* aziendale risiede e viene elaborata tramite strumenti tecnologici, il cui grado di evoluzione (e di integrazione) varia in ragione delle diverse caratteristiche aziendali. La regola della *segregation of duties* costituisce, in linea generale, un caposaldo nella corretta progettazione dei sistemi di controllo: non a caso essa è uno dei riferimenti fondamentali sia per la gestione della "sicurezza" di uno strumento/sistema informatico, sia per la corretta definizione delle procedure dell'area amministrativo-contabile¹⁰.

Con riferimento all'art. 25 septies del D.Lgs. n. 231/2001 (reati commessi con violazione delle norme sulla tutela di salute e sicurezza sul lavoro), è altresì usuale che le aziende gestiscano procedure, dati ed informazioni relativi al personale attraverso strumenti informatici che risultano tanto più "evoluti" quanto maggiormente critica e complessa è la gestione di tali aspetti in relazione alla specifica attività svolta dall'azienda. Tramite strumenti informatici vengono effettuate rilevazioni (es. registrazioni relative ad infortuni, accaduti o potenziali, o a malattie professionali), vengono elaborate informazioni (es. statistiche d'infortunio o malattia, individuazione di indici significativi ed analisi dei loro *trend* nel tempo) e, in taluni casi, vengono pianificate e gestite le azioni e le informazioni relative alla necessaria formazione obbligatoria in materia (es. gestione scadenze, *e-learning*).

E' evidente come gli strumenti informatici, in linea generale, non solo costituiscono un potentissimo strumento per l'efficacia e l'efficienza dei processi operativi ma, se correttamente progettati ed utilizzati, possono altresì garantire ai soggetti tenuti ad assumere decisioni la tempestiva disponibilità di dati ed informazioni: in pratica, ad oggi, essi risultano indispensabili per garantire al vertice aziendale la possibilità di assumere decisioni efficaci ed efficienti sotto il profilo organizzativo, nonché informate e "corrette" sotto il profilo giuridico.

Effettuata questa doverosa premessa esemplificativa sul ruolo "trasversale" svolto in azienda dalla tecnologia (ICT), tanto da costituire un presidio organizzativo e di controllo fondamentale per la realizzazione di alcuni reati - nonché, specularmente, per la loro prevenzione - diventa molto più agevole comprendere anche la particolare attenzione specificamente garantita dal legislatore ai "delitti informatici e trattamento illecito di dati" di cui all'art. 24 bis del D.Lgs. n. 231/2001.

Le fattispecie di reati informatici rilevanti sono connesse, ad esempio, ai seguenti "elementi" o comportamenti dannosi relativi a sistemi, strumenti, dati, informazioni, programmi (informatici): danneggiamento (da intendersi, in senso lato, anche come "non funzionamento" e/o "interruzione del servizio"), accesso abusivo dannoso e cattura abusiva di credenziali di accesso, compromissione (impedimento o interruzione) di comunicazioni (informatiche o telematiche).

I comportamenti citati possono realizzarsi ad opera di soggetti esterni o interni alla struttura aziendale (es. terzi, fornitori ICT, personale interno) e possono essere evitati, in una logica prevenzionistica, agendo anzitutto secondo criteri organizzativi di corretta attribuzione di ruoli (es. autorizzazioni e privilegi d'accesso, gestione contrattuale) e di definizione di procedure e, in secondo luogo, attraverso un'azione diretta (di natura tecnica) sugli strumenti, attuata in linea con le suddette determinazioni organizzative. Ciò che indirettamente emerge dalla lettura delle norme, quindi, è la necessità di attuare un "sistema" organizzativo e

tecnico per la prevenzione dei reati-presupposto.

La necessità di un approccio "sistemico" alla gestione di dati, informazioni, strumenti e sistemi informatici o telematici aziendali era già emersa in modo chiaro dalle disposizioni di cui al citato D.Lgs. n. 196/2003, pure essendo le stesse specificamente orientate alla tutela nel trattamento di "dati personali".

Utile anche evidenziare che, nei contesti aziendali più evoluti e/o più sensibili al valore strategico della componente tecnologica, data l'integrazione di processo e le caratteristiche degli strumenti ICT in uso, la *compliance* al D.Lgs. n. 196/2003 è stata da subito affrontata secondo una "visione d'insieme" ed è stata, di fatto, estesa a ricomprendere la tutela di tutte le informazioni aziendali e non solo dei dati personali. Uno stimolo in tal senso è certamente derivato anche dal naturale "istinto" imprenditoriale alla tutela della riservatezza di tutte le informazioni aziendali afferenti il *core business*.

La citata normativa, in ogni caso, ha trovato la sua massima espressione organizzativa (attestandosi ben oltre quanto richiesto dal dato normativo) nei contesti aziendali in cui la stessa è stata addirittura vissuta come un percorso strategico verso la realizzazione di un vero e proprio sistema di *governance* del sistema informatico (e, più in generale, informativo) aziendale, sistema presidiato da un *ICT manager* ad elevata competenza organizzativa, oltre che tecnica, certificato o meno secondo *standard* di livello internazionale¹¹.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, è evidente come l'adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 - in linea generale, ed a prescindere dalla dimensione aziendale - secondo un approccio sistemico, integrato e multidisciplinare, possa costituire un ottimo presupposto per la successiva progettazione del Sistema 231, che, tuttavia, dovrà poi orientarsi specificamente alla prevenzione dei reati rilevanti, con particolare attenzione all'adozione di idonei protocolli.

Non solo. Un corretta politica di *governance* del sistema informatico aziendale complessivamente inteso (nelle sue due componenti: infrastruttura e portafoglio applicativo), effettuata alla luce degli *standard* e delle *best practice* riconosciute a livello internazionale, non potrà che agevolare tale percorso.

In ogni caso, e ferma restando la necessità di valutare adeguatamente ciascuna specifica realtà aziendale, è altamente probabile che qualsiasi Modello Organizzativo che "trascuri" un'approfondita analisi del sistema informatico condotta, non solo, con la peculiare finalità di scongiurare i reati informatici ma, anche e soprattutto, nella logica di "trasversalità" e "strumentalità" dello stesso rispetto anche ad altre tipologie di reato, non potrà che rivelarsi un Modello intrinsecamente fragile.

Infine, altrettanto fragile e poco integrato nei processi operativi aziendali, potrà essere considerato un Modello che non preveda espressamente tra i meccanismi o presidi di controllo posti a prevenzione dei reati rilevanti (non solo informatici) meccanismi e procedure di natura prettamente tecnologica (controlli automatizzati).

4) I reati connessi alla tutela di "salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"

Altro ambito di operatività aziendale di cui tener conto nella "progettazione" del Modello Organizzativo è, certamente, quello relativo all'adeguamento alle disposizioni di legge in materia di "tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Mentre, come sopra evidenziato, in materia di "protezione dei dati personali" la necessità per l'azienda di procedere alla *compliance* al D.Lgs. n. 196/2003 secondo un approccio di tipo "sistemico" viene desunta in via sostanzialmente indiretta - dalla lettura delle disposizioni di legge ma, soprattutto, dalle *best practice* internazionalmente definite ed applicate in tema di

SEGUE A PAGINA 21

⁷ Il riferimento immediato è ai cosiddetti standard di matrice ISO e/o BSI.

⁸ Information and Communications Technology.

⁹ Il reato si connette al comportamento di chi alteri in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenga senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti.

¹⁰ Più in generale, di tutti i processi aziendali, secondo le logiche dello SCI (Sistema di Controllo Interno) e, più ampiamente, dell'ERM (Enterprise Risk Management).

¹¹ I riferimenti principali sono agli standard BS 7799, ISO 17799 e ISO 27001.

Una compliance di secondo livello

SEGUE DA PAGINA 20

governance dei sistemi informatici - in materia di "igiene e sicurezza sul lavoro" la necessità di un tale approccio è, di fatto, un obbligo imposto dal legislatore.

Il riferimento normativo principale in tal senso, è costituito dall'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, relativo, per l'appunto ai "Modelli di organizzazione e gestione" in ambito salute e sicurezza sul lavoro, nel quale vengono stabiliti i requisiti-base richiesti ad un modello organizzativo aziendale orientato ad avere efficacia esimente rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati di cui agli articoli 589 e 590, 3° comma, c.p.¹², commessi con violazione delle norme sulla tutela di salute e sicurezza sul lavoro.

Senza ripercorrere in dettaglio il contenuto della citata disposizione, i concetti rilevanti per una sintetica lettura della medesima vengono di seguito descritti.

In primo luogo, l'azienda deve garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia di "sicurezza" intesa in senso lato, ossia, e per esemplificare: dal rispetto degli *standard* tecnici previsti per impianti ed attrezzature, fino alla valutazione dei rischi, "passando" per le attività operative di gestione delle emergenze, primo soccorso, sorveglianza sanitaria, formazione e, soprattutto, vigilanza sul rispetto delle procedure ed istruzioni per il "lavoro in sicurezza" da parte dei lavoratori.

In secondo luogo, deve essere garantita la possibilità di "registrare" le citate attività di adempimento degli obblighi giuridici, ossia di dare evidenza oggettiva alle attività svolte.

In terzo luogo - premessa la focalizzazione del Modello sulla verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio - deve essere stabilita un'ideale articolazione di funzioni (competenze tecniche e poteri assegnati, in sintesi: "organigramma sicurezza"), che deve essere coerente con la natura, la dimensione e l'attività dell'azienda, nonché un sistema disciplinare. Infine, deve essere previsto un sistema di controllo idoneo per la verifica dell'attuazione del Modello, nonché del suo mantenimento nel tempo (idoneità delle misure adottate). In particolare il Modello sarà sottoposto a riesame ed eventuale modifica, laddove siano scoperte significative violazioni dello stesso o in caso di significative variazioni nell'organizzazione e nell'attività aziendale, in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Lo stesso legislatore peraltro - diversamente da quanto previsto in materia di protezione dei dati personali, materia in cui manca qualsiasi esplicito riferimento a *standard* nazionali od internazionali di attuazione - segnala come "presuntivamente" conformi ai requisiti richiesti dall'art. 30 citato i modelli organizzativi aziendali predisposti in conformità alle Linee Guida UNI-INAIL¹³ o allo *standard* internazionale BS OHSAS 18001:2007. Premesso che la presente analisi è volutamente limitata solo ad alcuni aspetti applicativi del processo di *compliance* aziendale al D.Lgs. n. 231/2001, non verrà in tal sede ripercorso lo sviluppo della significativa *querelle* concettuale sorta in relazione al rapporto intercorrente tra l'art. 30 citato e il *corpus* normativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001 ma, dovendo comunque completare l'inquadramento della norma in un'ottica sistemica ed applicativa, alcune sintetiche considerazioni si rendono necessarie in punto.

L'articolo 30 più volte citato deve essere interpretato riconducendolo nell'alveo del più generale *corpus* di disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, rispetto al quale decreto si pone, quindi, come norma "di dettaglio". In tal senso lo stesso, pure introducendo esplicitamente una virtuosa logica di gestione "sistemica" in ambito "salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", non prevede tutti gli elementi necessari per l'idoneità e l'efficace attuazione previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 ma costituisce soltanto una sorta di "presupposto" (obbligatorio) sulla base del quale poterle realizzare.

In particolare, un'azienda che attui quanto stabilito dalla citata norma - magari ricorrendo a sistemi di gestione conformi a *standard* nazionali o internazionali (INAIL o BS) - deve essere ben cosciente del fatto che il suo percorso di adeguamento al D.Lgs. n. 231/2001 non sarà completo, in quanto dovrà certamente procedere almeno alle seguenti ulteriori attività:

- a) definizione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati presupposto;
- b) nomina di un Organismo di Vigilanza;
- c) definizione di flussi informativi (idonei) verso l'Organismo di Vigilanza.

Non solo, adeguata attenzione dovrà essere prestata alla definizione di specifici protocolli (politiche e procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente (azienda) in relazione ai reati da prevenire, protocolli che, ad evidenza, non si esauriranno nei processi di formazione delle decisioni previsti dall'art. 30 citato - specificamente finalizzati alla "gestione del rischio" e fortemente connessi al rispetto dell'obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro - ma dovranno "andare oltre", spingendosi fino ad una potenziale capacità dell'organizzazione di "prevenire il reato".

Tenuto conto che in presenza dei reati di matrice colposa di cui agli articoli 589 e 590, 3° comma, c.p., l'interesse o vantaggio dell'ente è stato ritenuto configurabile, in pratica, in termini di "risparmio" (economico) a favore dell'ente medesimo, è altresì evidente la "criticità" di tutti i processi e le figure aziendali coinvolte in attività anche non direttamente connesse al "mero" adempimento di obblighi di sicurezza, quali ad esempio, l'intero "processo acquisti" o la procedura di "formazione del budget", con contestuale conferma della rilevanza della "gestione delle risorse finanziarie" prevista dal D.Lgs. n. 231/2001.

In sintesi, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 30 citato da parte di un'azienda non basta a prevenire il rischio-reato "anche" in una logica di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 231/2001:

- 1) sotto il profilo giuridico, perché la logica di prevenzione del reato è diversa da quella di gestione del rischio in ambito sicurezza, così che la *compliance* al D.Lgs. n. 231/2001 comporta, di fatto, l'attuazione di un sistema organizzativo di "secondo livello" rispetto a quello obbligatoriamente previsto dall'art. 30 citato e caratterizzato, da un lato, dall'accento sulla programmazione ed attuazione dei processi decisionali in ambito sicurezza sul lavoro, dall'altro, dalla necessità di assicurare il funzionamento dei meccanismi di prevenzione (obbligatori) previsti dalla norma;
- 2) sotto il profilo più strettamente organizzativo, perché di fatto, con riferimento alla progettazione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001, sia in sede di analisi dei rischi, sia in sede di "progettazione" dei meccanismi di controllo, dovranno essere presi in considerazione alcuni processi (e connessi ruoli) aziendali (es. processo acquisti, gestione flussi finanziari, procedure relative al sistema informatico) che riguardano, più in generale, l'organizzazione aziendale complessivamente intesa.

5) I reati ambientali

La categoria dei cosiddetti "reati ambientali" è quella di più recente introduzione, tanto da essere stata inserita nel *corpus* del D.Lgs. n. 231/2001 dal D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, attraverso l'art. 25 undecies. Sebbene le relative disposizioni siano caratterizzate, per l'appunto, da recente introduzione - con conseguente stato embrionale di applicazione - e sebbene i richiami normativi siano numerosi ed articolati, sotto il profilo applicativo alcune "direttrici" di sintesi possono, in realtà, essere individuate con una certa chiarezza. Anzitutto vi è da premettere che gli ambiti "operativi" aziendali esposti al rischio-reato sono molteplici e riguardano trasversalmente - in modo più o meno

"invasivo" in relazione all'attività aziendale svolta - tutti i settori produttivi, in quanto viene data rilevanza, ad esempio, ai processi inerenti lo scarico delle acque reflue (industriali), la gestione materiale e "procedurale" dei rifiuti, l'inquinamento del suolo e dell'acqua, l'inquinamento dell'aria. La gestione di tali processi certamente interessa la maggior parte delle realtà aziendali di natura "produttiva", ad esempio.

La caratteristica della condotta rilevante per la realizzazione del reato - su cui focalizzare l'azione preventiva ex D.Lgs. n. 231/2001 - è quella di essere per lo più connessa ad un "momento" operativo anteriore o successivo alla concreta realizzazione dell'evento direttamente dannoso per l'ambiente, più spesso prodromico allo stesso, talvolta fortemente correlato all'adempimento di aspetti "procedurali".

Di seguito, alcune utili esemplificazioni in tal senso (espresse in forma sintetica rispetto al dato testuale di legge):

- 1) scarico di acque reflue nell'inosservanza delle prescrizioni di cui alle necessarie autorizzazioni, o delle autorità competenti, o superando i valori limite fissati per talune sostanze pericolose;
- 2) gestione materiale (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ecc.) di rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni;
- 3) raccolta e trasporto di propri rifiuti non pericolosi (extra sistema SISTRI) in assenza di formulario, con formulario recante dati inesatti o incompleti, utilizzando un certificato falso di analisi rifiuti;
- 4) rispetto degli adempimenti previsti dalle norme in caso di superamento delle stabilite "soglie-rischio" di concentrazione in caso di inquinamento del suolo e sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee;
- 5) violazione dei limiti di emissione (stabilimenti industriali), con superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalle norme.

Da quanto sopra evidenziato, quindi, risultano particolarmente importanti i presidi organizzativi di controllo di taluni adempimenti procedurali e le attività di monitoraggio tecnico per il rispetto, in massima sintesi, di talune "soglie critiche di immissione" in ambiente (acqua, suolo, aria).

Diversamente da quanto evidenziato in ambito sicurezza (seppure in via indiretta, per il tramite dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008) ed analogamente a quanto previsto per i "reati informatici", non vi è - di fatto - nel D.Lgs. n. 231/2001 alcun riferimento esplicito alla necessità di una gestione "sistemica" da parte dell'azienda degli aspetti ambientali, data la caratteristica del richiamo "puntuale" a specifici comportamenti prescrittivi.

È, tuttavia, evidente, anche in tal caso, il vantaggio concreto in termini di efficacia, efficienza e idonea *compliance* alla "miriade" di disposizioni in materia ambientale, già ottenuto dalle aziende che abbiano adottato un approccio "sistemico" alla stessa, magari avendo a riferimento le principali *best practice* in uso¹⁴.

6) La compliance di primo livello

Come più sopra illustrato, esistono alcune normative specificamente orientate alla tutela di determinati aspetti (dati personali, salute e sicurezza dei lavoratori, ambiente) alle quali ciascuna azienda deve adeguarsi: in concreto il rispetto di tali normative impone all'azienda l'adozione di specifici comportamenti organizzativi e l'attività di adeguamento si caratterizza per un elevato contenuto di *know-how* giuridico-organizzativo.

Tenuto conto del fatto che il processo di adeguamento a tali normative presuppone altresì la necessità di gestire nel tempo la *compliance* (mantenimento ed aggiornamento), è intuitivo il ruolo agevolativo svolto da un approccio "sistemico" a tale processo, che deve essere altresì caratterizzato da una forte "integrazione" (ossia deve tener conto, più ampiamente, della necessaria correlazione tra i diversi processi aziendali). Per semplicità, definiremo tale adeguamento, a contenuto giuridico-

SEGUE A PAGINA 22

¹² Omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590, 3° comma c.p.), gravi o gravissime.

¹³ Per la definizione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL).

¹⁴ In tal caso il riferimento è agli standard EMAS o ISO 14001.

Una compliance di secondo livello

SEGUE DA PAGINA 21

organizzativo, “compliance di primo livello”.

La metodologia di riferimento (concettuale) per la compliance di primo livello è quella che presuppone, nell’ordine, un’analisi dei processi aziendali, un’identificazione dei rischi (rischi che avranno diversi ambiti di inerenza: rischio protezione dati, rischio sicurezza-lavoro, rischio ambientale), un’analisi dei meccanismi di controllo (sul rischio) già esistenti, una valutazione del “rischio residuo” e, infine, un giudizio sull’accettabilità o meno di tale livello di rischio residuale. Laddove quest’ultimo debba essere (ulteriormente) contenuto, si procederà ad un rafforzamento del sistema di controllo. Tale approccio metodologico è denominato *risk management* ed è fondato sulla cosiddetta analisi *as is – to be*.

I sistemi di compliance di primo livello sono, pertanto, sistemi di gestione del rischio connesso alla presenza, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, di taluni aspetti ritenuti degni di tutela da parte del legislatore (protezione dati personali, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela ambientale).

Un aiuto concreto alla realizzazione della compliance di primo livello tramite un approccio sistemico ed integrato può certamente derivare alle aziende dall’adozione di sistemi di certificazione *standard* di rilievo nazionale od internazionale. Ciò che tuttavia non può essere trascurato è che in fase di implementazione di tali sistemi (e di formazione degli operatori che li applicheranno) si dovrà sempre portare ad evidenza, ove possibile, la distinzione concettuale tra aspetti di adeguamento normativo in senso stretto e procedure o *routine* agevolative di natura puramente organizzativa. I primi garantiscono certamente la realizzazione della compliance (di primo livello) e sono indispensabili, i secondi, per l’appunto, la agevolano: nella pratica, spesso - e soprattutto quando esiste una reale (e, paradossalmente, virtuosa!) applicazione delle procedure di certificazione - gli operatori aziendali tendono a perdere di vista tale distinzione, finendo, talvolta, per dare priorità ai secondi e tralasciando, ad esempio, un certo necessario formalismo richiesto dai primi¹⁵.

7) La compliance di “secondo livello”: il Modello ex D. Lgs. n. 231/2001

Dalle considerazioni sopra svolte emergono alcune chiare indicazioni applicative idonee ad orientare la progettazione di un Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001, oltre a qualificare da subito lo stesso come connesso alla realizzazione di una sorta di “compliance di secondo livello”.

La corretta realizzazione della compliance di primo livello, implementata al meglio attraverso la gestione di “sistemi” (di gestione del rischio), consente, anzitutto, al Modello Organizzativo di ancorarsi saldamente alla stessa, giovandosi di meccanismi di controllo e procedure già in essere che siano altresì idonei a prevenire i reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

In pratica il Sistema 231 si “innesterà” sui singoli “sotto-sistemi” di compliance di primo livello, introducendo proprie peculiarità (strutturali e di processo), enfatizzando alcuni aspetti già presenti negli stessi, utilizzando a proprio favore alcuni elementi costitutivi degli stessi.

Muovendo dal primo aspetto evidenziato - e come già sottolineato in materia di salute e sicurezza sul lavoro - ciò che in modo peculiare (e strutturale) caratterizza il Sistema 231 rispetto agli altri sotto-sistemi è, anzitutto, la presenza dei seguenti elementi:

a) definizione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione

dei reati presupposto;

b) nomina di un Organismo di Vigilanza;

c) definizione di flussi informativi (idonei) verso l’Organismo di Vigilanza.

Tale presenza impone che i sotto-sistemi debbano essere modificati (integrati), anzitutto, tenendo conto dei suddetti elementi (es. i sotto-sistemi dovranno dotarsi di un idoneo flusso informativo nei confronti dell’Organismo di Vigilanza e favorire le attività di controllo).

Con riferimento alla necessità per il Sistema 231 di “enfaticizzare” taluni aspetti che di fatto già caratterizzano i sotto-sistemi di primo livello è evidente che particolare attenzione dovrà essere posta a due profili (sempre nella peculiare ottica di prevenzione dei reati presupposto):

a) l’obbligo di vigilanza da parte dell’alta direzione, obbligo che è parte integrante di ciascun sotto-sistema, da esercitare in una logica “prevenzionistica”;

b) la rilevanza dei protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente, ossia l’importanza di regolare e codificare i “processi decisionali” aziendali (a tutti i livelli, “dal vertice alla base”)¹⁶.

Né può essere trascurato il collegamento concettuale tra i citati punti a) e b) che, di fatto, risultano complementari in una logica di corretta applicazione del meccanismo di delega “verso il basso” da parte dell’alta direzione aziendale, il quale, per essere idoneo, efficace ed efficiente, sia sotto il profilo organizzativo che giuridico, deve necessariamente essere accompagnato da sistemi di controllo sull’operato dei delegati (vigilanza). Ciò che caratterizza il Sistema 231, quindi, è la progettazione di un sorta di sovra-sistema che, con locuzione approssimativa, potremmo definire “un secondo apparato di *governance* dei rischi”¹⁷, la cui finalità è quella, anzitutto, di garantire il funzionamento dei meccanismi di prevenzione già presenti nei singoli sotto-sistemi, orientandoli alle proprie, specifiche, finalità (prevenzione reati-rilevanti).

In tal senso, sotto il profilo applicativo, sarà naturale per il Sistema 231 “sfruttare” tutte le procedure aziendali già in essere, appartenenti ai sotto-sistemi, e già idonee ad essere considerate dei meccanismi di prevenzione contro i reati presupposto: misure di sicurezza informatica, statistiche prodotte in materia di sicurezza sul lavoro (es. infortuni, malattie), statistiche (es. incidenti, emissioni) e attività di monitoraggio relative alla tutela dell’ambiente (es. selezione di fornitori specializzati per smaltimento e trasporto rifiuti).

Quanto più la compliance di primo livello sarà gestita in una logica sistemica, tanto più agevole sarà la correlazione con il sovrastante Sistema 231 ma ciò non toglie che, anche in assenza di sotto-sistemi strutturati, il Modello Organizzativo possa attingere “a piene mani” dalle procedure aziendali già esistenti.

Non solo. Poiché nelle realtà aziendali meno strutturate, spesso accade che, pure in assenza di procedure codificate, di fatto, vengano comunque quotidianamente applicate in modo efficace ed efficiente specifiche *routine* (consuetudini organizzative) da parte degli operatori, a tutti i livelli dell’organizzazione, l’introduzione di un Sistema 231 potrebbe comunque fare riferimento a tale *know-how* implicito, incentivandone la codificazione (procedure, mansionari, ecc.) e la personalizzazione¹⁸.

8) Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, ciò che si intende evidenziare è che non necessariamente il processo di compliance al D.Lgs. n. 231/2001 si rivela più gravoso per aziende di medio-piccole dimensioni rispetto ad

altre maggiormente strutturate.

Anzitutto perché, comunque e “per definizione”, il Modello Organizzativo dovrà essere progettato tenendo conto dell’attività svolta, nonché della dimensione e della articolazione organizzativa aziendale: in caso contrario non avrebbe quelle caratteristiche di specificità che consentirebbero di ritenerlo idoneo ed efficacemente attuato.

In secondo luogo perché molto dipende dall’impostazione organizzativa che caratterizza l’azienda, in relazione alla “chiarezza” del suo sistema di deleghe, alla efficacia ed efficienza nella gestione dei processi decisionali ed operativi, al livello di sviluppo raggiunto dai sotto-sistemi (protezione dati personali, salute e sicurezza sul lavoro, tutela ambientale): sempre tenuto conto dell’attività svolta e delle specifiche caratteristiche organizzative, non necessariamente le aziende di minori dimensioni si trovano a “partire svantaggiate” rispetto alle sorelle maggiori.

Immediato, invece, per le imprese di dimensione più contenuta, è il generale miglioramento di natura organizzativa indotto dall’adozione del Modello Organizzativo, a maggior ragione laddove l’implementazione dello stesso non venga limitata solo alla prevenzione di alcune categorie di reato (es. reati connessi alla sicurezza sul lavoro e/o reati ambientali) ma si estenda a tutte le categorie di reato-rilevante che siano “significative” per una realtà aziendale a vocazione produttiva e/o commerciale. In tali casi, infatti, la compliance al D.Lgs. n. 231/2001 può indurre ad un serio ripensamento dei processi aziendali in termini di maggiore integrazione, può agevolare la formalizzazione e l’effettività del sistema di deleghe, può attivare una revisione ed un perfezionamento dei sotto-sistemi di primo livello, può stimolare un virtuoso processo di codificazione del *know-how* (che, diversamente, cederebbe il passo a sempre nuove priorità connesse al *business*).

Più vantaggi che svantaggi per le cosiddette “PMI” nel percorso di adeguamento al D.Lgs. n. 231/2001? Probabilmente sì, purché se ne rispettino le specificità e se ne valorizzino i tratti organizzativi a reale “valore aggiunto”. Aspetti, questi ultimi, di cui le stesse aziende, talvolta, non hanno piena consapevolezza.

BIBLIOGRAFIA

- CONFINDUSTRIA (2008), *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001*
- PRICEWATERHOUSE COOPERS (2006), *La gestione del rischio aziendale*, Milano, Il Sole 24 Ore
- PRICEWATERHOUSE COOPERS (2006), *Il sistema di controllo interno*, Milano, Il Sole 24 Ore
- BIANCHI G. (2010), *Amministratori e sindaci - Gli adempimenti e le responsabilità*, Torino, UTET
- VITALI L. (2009), *Modelli organizzativi e sicurezza sul lavoro: proposte pratiche per la redazione di compliance programs orientati alla prevenzione dei reati ex art. 25 septies D.Lgs. n. 231/2001*, La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, n. 2/2009, Torino, PLENUM.
- BISACCI M.C., Art. 25 septies, in: PRESUTTI A., BERNASCONI A., FIORIO C. (2008), *La responsabilità degli enti - Commento articolo per articolo al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, CEDAM
- SANTORIELLO C. (2008), *Violazioni delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società*, La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, n. 1/2008, Torino, PLENUM.
- MASIA V. (2008), *Infortuni sul lavoro e responsabilità d’impresa: colpa di organizzazione e organizzazione della colpa, anche alla luce del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81*, La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, n. 3/2008, Torino, PLENUM.
- Tribunale di Trani (sezione distaccata di Molfetta) - 26 ottobre 2009 (www.rivista231.it).

¹⁵ Valga per tutti l’esempio di quelle realtà aziendali che gestiscono tutte o la maggior parte delle attività connesse alle procedure di certificazione tramite il sistema informatico, ma poi tralasciano una corretta archiviazione documentale cartacea di tutte le comunicazioni a valenza giuridica effettuate dall’azienda nei confronti, ad esempio, della Pubblica Amministrazione.

¹⁶ Come può rilevare la codificazione della corretta procedura di formazione del bilancio d’esercizio o del budget, altrettanta importanza dovrebbero avere le procedure di formazione e condivisione di altri documenti importanti quali, ad esempio, il Documento di Valutazione dei Rischi (salute e sicurezza sul lavoro).

¹⁷ In tal senso, con riferimento al tema della salute e sicurezza, Bisacci M.C. (si veda bibliografia in calce). L’autrice, tuttavia, dopo aver dato questa interessante definizione, finisce per ravvisare in questo “secondo livello” la possibile causa di un appesantimento del sistema complessivo, con duplicazioni di protocolli e programmi.

¹⁸ Spezzando il legame tra “saper fare” e singoli soggetti persone fisiche (che in qualsiasi momento potrebbero abbandonare l’azienda, portando con sé il proprio bagaglio di conoscenze).

C'era una volta il commercialista condotto

GIORGIO MARIA CAMBIÈ

Ordine di Verona

QUANDO INIZIAI LA PROFESSIONE, NELLA preistoria, gli adempimenti richiesti a noi e ai nostri clienti erano tutt'un'altra cosa. Si dovevano presentare entro il 31 marzo le dichiarazioni dei redditi, allora ancora chiamate "Vanoni" dal nome del padre degli scartafacci fiscali, il nostro amato collega Ezio Vanoni. Pensate che se negli scartafacci, per la "Vanoni", avevate fatto un errore, poco importava: in fase di revisione (venivano revisionate tutte) si mettevano a posto i conti, si toglievano le poste sbagliate, e arrivava una cartella con solo l'imposta non calcolata e qualche lira di interessi. Era evidentemente un altro mondo. Nel quale il dottore commercialista muoveva i primi passi. Il campo delle attività spicciole era occupato dal "ragionier" la cui notorietà risaliva ai "rasonati" della Repubblica Veneta e che soddisfaceva le necessità della clientela minuta. In provincia, se si domandava a un passante chi era il commercialista, ci si sentiva rispondere "l'e' quel che iuta i commercianti". Il Veneto si stava riempiendo di micro imprese. In testa quelle che noi oggi chiameremmo "Labour intensive". Il capitale investito era sempre poco e veniva centellinato dalle filiali locali agli artigiani che erano ben parlati da parte del parroco. Serviva per acquistare a cambiali le prime macchine. Gli "stabilimenti" erano vecchie stalle dalle quali erano state sfrattate le originarie abitatrici, era stata data una mano di calce ai muri con la pompa del verdetto, si era spianato il pavimento di ciottoli, passato sopra una gettata di cemento bocciardato (per non scivolare, c'era già la preoccupazione per la sicurezza!). Qualche soldo speso per tirare i fili della luce e lo stabilimento era pronto. Altre soluzioni erano gli scantinati ed i sottoscala, tutti pronti in vari modi a divenire "stabilimenti" o "magazzini". Ed era così che gli artigiani partivano e si trovavano subito davanti agli obblighi fiscali, allora piuttosto blandi. Qui cominciavano a conoscere il commercialista, ragioniere o dottore che fosse. Era visto come una noia obbligatoria, una delle stranezze che voleva la legge, come l'iscrizione all'INPS dei dipendenti, anche se erano il nipote o la zia, spesso tenuti "in nero". La contabilità poi era un *optional*, tenuta solo per il caso sciagurato che venissero le "Finanse". La produzione andava per l'80% in Germania, venduta tramite grossisti tedeschi che non erano alieni dal tirare qualche bel bidone ai nostri "industriali".

E il "commercialista" in questo mondo bene o male faceva il maestro e, checché ne pensino i ministri delle finanze e i vari Befera succedutisi nel tempo, era anche quello che poneva un po' di ordine nel caos e che faceva osservare alla meno peggio le norme fiscali, oscure allora come oggi. Ma quando aveva riscosso la fiducia dei clienti, doveva fornire consigli su tutto: su che tipo di auto da comperare (la prima comprata nuova) o il posto dove andare per qualche giorno di vacanza (anche questa la prima da quando erano nati). Era un vero e proprio "commercialista condotto". Per la sua acculturazione aveva pochissimi mezzi. C'era, ausilio principe, il "Bollettino Tributario di Informazioni", mensile dalla copertina gialla e bianca, molto "autorevole", che ha fatto fare un disastro di soldi ai suoi intelligenti editori. Poi c'erano due quoti-

diani economici confindustriali; "Il Sole" e "24 ore" che un bel giorno si fusero nell'attuale "Il Sole-24 ore". C'erano le pubblicazioni della benemerita ditta Pirola di Milano, specializzata in manuali tecnici per noi. C'era la casa Giuffrè che pubblicava ponderosi testi di luminari del diritto. Su un altro piano c'era "LEX", che riportava in dimensioni più accettabili delle lenzuolate della Gazzetta Ufficiale le leggi che uscivano. Tutto qui. Ricordo che avevamo stabilito un' "educazione professionale continua" casereccia. Ci trovavamo il sabato mattina da un nostro collega che era l'unico che avesse una sala che poteva ospitare una decina di persone, dove teneva il suo archivio, e lì, dopo aver raccolto tutte le sedie dello studio, ci scambiavamo le nostre idee, presentavamo dei casi successi, chiedevamo lumi su come comportarci in casi difficili. Ma, come "sul campo" qualcosa si muoveva ed alle stallette erano subentrati i capannoncini prefabbricati col tetto in Eternit,

anche per noi le possibilità di aggiornamento aumentarono. Benemerite e di successo furono le riunioni indette dal "Commercialista Veneto" nelle varie città venete per discutere gli argomenti di maggiore attualità e benvenuto fu "Il Commercialista Veneto" che portava a tutti i colleghi triveneti i dibattiti dei nostri incontri del sabato, moltiplicati per mille.

Gli strumenti del mestiere erano delle simpatiche calcolatrici manuali che si chiamavano, mi pare, "Olivetti Summa". Una grande sensazione causò la "Divisumma", con la quale si potevano fare anche moltiplicazioni e soprattutto divisioni, anziché solo le normali addizioni e sottrazioni. E funzionava a motore. Nelle imprese, in quelle dove era andata bene e dal capannoncino si



era passati nello stabilimento in muratura, aveva fatto la sua comparsa un'ingombrante e rumorosa macchina a schede perforate, che permetteva l'elaborazione della contabilità, ma anche varie altre statistiche se fossero state necessarie alla gestione. Era la nonna del computer. Quando arrivò quest'ultimo il panorama era cambiato, il miracolo veneto si era afflosciato e le imprese che avevano cercato di resistere avevano delocalizzato in Ungheria o in Romania. Le rimaste stavano lottando per la sopravvivenza fra norme fiscali sempre più pesanti e stringenti e fra mille lacci e laccioli di ogni tipo. Il computer ci mise del tempo a diffondersi, anche ostacolato dal fatto che i primi tipi erano costosi, usavano del software altrettanto costoso e poco *user friendly* ma soprattutto avevano memorie che si riempivano subito e costringevano a salti mortali e spese gli operatori. I commercialisti, volenti o nolenti, hanno dovuto diventare "amici dell'informatica" e, con l'aumento a dismisura della legislazione fiscale e della prassi, hanno dovuto iniziare a specializzarsi ed organizzarsi.

Noi sorridevamo quando vedevamo le insegne dei nostri colleghi inglesi "Jones, Jones, Jones, Jones & Brown", ma quello che ci toccherà fare nell'immediato futuro, sia che i professionisti riuniti siano "orizzontali", ovvero di varie specialità, oppure "verticali", specializzati nelle varie branche della professione, sarà creare anche noi studi "Bianchi, Bianchi, Bianchi, Bianchi & Gambaretto".

Ma non saranno più "commercialisti condotti".

LIBRI



A proposito di piani industriali

EZIO BUSATO
Ordine di Padova

Titolo: "IL PIANO INDUSTRIALE E STRUMENTI DI RISANAMENTO PER L'IMPRESA - GUIDA METODOLOGICA E OPERATIVA"

Autori: Alberto Quagli, Andrea Panizza, Mattia Iotti, Paolo Camanzi, Mirco Contri
Prefazione: Francesco M. Renne, Gianni Pretto

Allegato: CD-ROM con software "si-planalysis"

Editore: IPSOA - Gruppo Wolters Kluwer

Edizione: Prima: febbraio 2012

Prezzo: Euro 70,00

Gli autori di questo pregevole testo, che rappresenta una vera guida metodologica e pratica che ha per obiettivo la definizione delle caratteristiche di un piano industriale in stato di normale gestione ed in un momento di crisi, sono noti esperti del settore del controllo di gestione, della consulenza di Direzione, della crisi e dei risanamenti d'impresa.

Alberto Quagli: Professore ordinario di Ragioneria Generale e Professionale presso l'Università di Genova, Facoltà di Economia.

Andrea Panizza: senior partner di società di consulenza di Direzione.

Mattia Iotti: Docente di "Valutazione economica dei progetti" presso l'Università di Parma e "visiting professor" presso l'Università di Buenos Aires.

Paolo Camanzi: revisore legale ed amministratore di società di consulenza, di analisi aziendale e del merito creditizio, consulente dell'Università di Parma e dei Consorzi Fidi vigilati da Banca d'Italia per la realizzazione di sistemi di scoring.

Altre professionalità specializzate in materia ed indicate nel profilo degli autori, hanno contribuito alla realizzazione di questo testo.

Da segnalare inoltre la prefazione a cura di Francesco M. Renne (docente area finanza fondazione CUOA, Presidente della Commissione nazionale di studio "Finanza innovativa e nuovi orizzonti professionali" C.N.D.C.E.C., Presidente A.I.C.E.F. - Associazione italiana commercialisti esperti in finanza, governance e borsa) e Gianni Pretto (componente della Commissione nazionale di studio "Finanza ordinaria" C.N.D.C.E.C., componente A.I.C.E.F. - Associazione italiana commercialisti esperti in finanza, governance e borsa), oltre ad una vastissima bibliografia del-

le tematiche trattate.

Riteniamo di segnalare ai nostri lettori questo libro perché rappresenta una vera e propria guida operativa sul tema del piano industriale quale strumento base per una azienda, che deve mettere in condizione il lettore "di percepire in modo chiaro ed immediato, le azioni che l'impresa intende realizzare per raggiungere gli obiettivi e l'evoluzione della gestione" nella normale attività di pianificazione gestionale.

L'utilità del testo per noi operatori della materia viene messa in luce dai temi trattati nella prima parte che si occupa dei principi di redazione del piano industriale, mentre la seconda tratta in modo approfondito e pratico oltre che teorico, dalle modalità di redazione di un piano industriale alle analisi qualitative e di benchmarking, dal processo produttivo dei criteri applicati nelle previsioni alla definizione dei costi della gestione caratteristica, dalle analisi quantitative del piano economico-finanziario alle diverse configurazioni del conto economico ed alla posizione finanziaria. Si passa ai successivi capitoli che trattano dalle valutazioni degli investimenti e dei dati prospettici, ai modelli predittivi dello stato di insolvenza.

Un capitolo molto interessante è dedicato agli strumenti giudiziali e stragiudiziali per il risanamento, oggi tema di viva attualità.

Il testo si conclude con un caso pratico aziendale mediante l'utilizzo del software "si-planalysis" che permette di sviluppare un documento di pianificazione strategica, di cui è allegato il CD-ROM operativo.

STORIA, STORIE

La Serenissima e il debito sovrano

Porta la data del 21 gennaio 1785 il proclama del "Magistrato Eccellentissimo de' Deputati ed Aggionti alla provision del danaro".

La Repubblica di Venezia è verso la fine della sua storia.

Ma non avverte il pericolo e la tragedia che dovrà affrontare, fra poco più di due anni, il 12 maggio del 1797, con l'abdicazione del Doge Lodovico Manin e la consegna della Repubblica a Napoleone.

Venezia va avanti per la sua strada e continua la sua corretta gestione della cosa pubblica.

Nei miei soliti giri ho trovato una copia del proclama che è stato emesso da quello che oggi sarebbe il Ministero delle Finanze per ridurre il debito contratto con i cittadini finanziatori, con quelli che il proclama definisce i "capitalisti". La repubblica decide di restituire ai finanziatori dello Stato un importo di 500 mila ducati all'anno per "minorare il debito pubblico" che, "a fronte degl' incontrati gravosi straordinarij dispendij nel corso di questi ultimi anni" era arrivato "fino ad otto milioni circa".

In dieci punti chiarisce la metodologia dell'operazione per restituire il finanziamento avuto dai cittadini (capitalisti), per un importo non indicato, che matura un interesse del 3% annuo.

Si tratta di un finanziamento senza scadenza, che lascia alla Repubblica la decisione di quando e in

che termini procedere alla restituzione. Il proclama prevede l'estrazione a sorte per la cifra globale decisa per ogni anno.


I cittadini che desiderano partecipare al sorteggio devono farne richiesta: la prima deve essere presentata "nel dì 1 agosto 1786".

Mi pare interessante il punto 9 in cui è previsto che il finanziatore che è risultato estratto possa rinviare il ritiro della somma "fino al termine di mesi sei dal giorno dell'estrazione per conseguire il relativo pro". Ricorda però, il punto 9, che, passati i sei mesi, l'importo può rimanere "nell'uffizio dell'eccellentissimo signor Provveditore agli ori ed argenti in zecca", ma "per ivi rimaner senza pro".

La clausola, che sospendeva il diritto agli interessi del 3 per cento, voleva impedire che il finanziatore

estratto, maturato il diritto alla restituzione, potesse scegliere il momento, per lui più opportuno, di chiedere il rimborso: la Repubblica non intendeva perdere il diritto di decidere quando restituire il prestito. Anche alla fine del suo percorso storico, Venezia, che ha la liquidità per ridurre il suo debito nei confronti dei cittadini, lo vuole fare secondo i suoi modi e nei tempi da lei decisi, sottolineando, come sempre, la preminenza, l'autorità e la sacralità della Repubblica.

Paolo Lenarda
Ordine di Venezia



CV

IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO BIMESTRALE DELL'ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

Direttore Responsabile: MASSIMO DA RE (Venezia)

Comitato di Redazione: MICHELE SONDA (Bassano) - ANGELO SMANIOTTO (BL) - MONICA PONTICELLO (BZ) - DAVIDE DAVID (GO) - EZIO BUSATO (PD) - ERIDANIA MORI, EMANUELA DE MARCHI (PN) - FILIPPO CARLIN (RO) - MICHELE IORI (TN) - MATTEO MONTESANO (TS) - GERMANO ROSSI (TV) - GUIDO M. GIACCAJA, ANDREA SPOLLERO (UD) - LUCA CORRÒ (VE) - ADRIANO CANCELLARI (VI) - CLAUDIO GIRARDI (VR)

Hanno collaborato a questo numero: AMEDEO ALBÉ (VI) - ENRICA AVANZI (RO) - FRANCO BARIN (VI) - GIORGIO MARIA CAMBIÈ (VR) - KETI CANDOTTI (VE) - STEFANIA CENTORBI (VE) - PAOLO LENARDA (VE) - MARCO ORLANDI (TV) - CLAUDIO POLVERINO (GO) - GIUSEPPE REBECCA (VI) - ANTONIO RIGHINI (VR) - GIUSEPPE RODIGHIERO (VI) - LAURA ROSSI (RO)

Inserito: CHRISTIAN GIORGI (TV)

Web Manager: MARIA LUDOVICA PAGLIARI, via Paruta 33A, 35126 Padova

Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 380 del 23 marzo 1965

Editore: Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie

Fondatore: DINO SESANI (Venezia)

Ideazione, laying out, impaginazione: Dedalus (Creazzo-VI)

Stampa: GRAFICHE ANTIGA spa, via delle Industrie, 1 - 31035 Crocetta del Montello

Articoli (carta e dischetto), lettere, libri per recensioni, vanno inviati a Maria Ludovica Pagliari, via Paruta 33A, 35126 Padova, tel. 049 757931. La redazione si riserva di modificare e/o abbreviare. I colleghi possono prendere contatto con il redattore del proprio Ordine per proposte e suggerimenti. Gli interventi pubblicati riflettono esclusivamente il pensiero degli autori e non impegnano Direzione e Redazione.

Numero chiuso il 15 maggio 2012 - Tiratura 11.600 copie.

Seguici anche su Facebook:

facebook

<http://www.facebook.com/commercialistideltriveneto>

SITO INTERNET: www.commercialistaveneto.org



Questo periodico è associato all'Unione Stampa Periodica Italiana